



Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale –
Indice

Li.Bo S.r.l.



Parte Generale
adottato ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001,
n. 231

Edizione 2025

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale –
Indice

Approvato dall'Amministratore Unico in data 8 febbraio 2019
Approvato dall'Amministratore Unico in data 17 Ottobre 2025

Email di riferimento : odv@libo.it

Canale whistleblowing : _____

Regolamento sanitario e utilizzo mezzi aziendali

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale –
Indice

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

- 1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.
- 1.2. Le fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.
- 1.3. I reati commessi all'estero
- 1.4. Le sanzioni previste dal Decreto l.gs. 231/01
 - 1.4.1. Le sanzioni pecuniarie
 - 1.4.2. Le sanzioni interdittive
 - 1.4.3. La confisca
 - 1.4.4. La pubblicazione della sentenza
- 1.5. Delitti tentati
- 1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.

2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 da parte della Società "Li.Bo S.r.l."

- 2.1. La funzione del Modello e i principi ispiratori
- 2.2. Finalità del Modello
- 2.3. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli
 - 2.3.1. I fase: identificazione delle attività a rischio
 - 2.3.2. II fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio
- 2.4. Approvazione del Modello
- 2.5. Aggiornamento del Modello
- 2.6. Le attività della Società "Li.Bo S.r.l."
- 2.7. Il sistema organizzativo (c.d. governance) della Società "Li.Bo S.r.l.". Organigramma.
- 2.8. Principi di controllo in materia di deleghe e procure
- 2.9. La Struttura del Modello ex D.Lgs. 231/2001
- 2.10. I Destinatari del Modello
- 2.11. La Formazione ed Informazione del Modello 231/01
 - 2.11.1. Piano di informazione interna

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale –
Indice

2.11.2. Piano di informazione esterna

2.11.3. Piano di formazione

2.12. Linee guida elaborate da Confindustria

2.13. Rating di legalità rilevanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi della D.lgs. 231/01

3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

3.2. Individuazione e nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza

3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

3.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza

3.5. Risorse economiche assegnate all'OdV

3.6. Regolamento di funzionamento dell'Odv.

3.7. I compiti ed i poteri dell'OdV

3.8. Flussi informativi dell'OdV nei confronti della "Li.bo S.r.l."

3.9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.10. Whistleblowing Policy

3.11. Obbligo di riservatezza

4. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

4.1. Profili generali

4.2. I soggetti destinatari

4.3. Le condotte rilevanti ed i criteri di applicazione delle sanzioni

4.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

4.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (quest'ultimo, soltanto laddove esistente)

4.6. Misure nei confronti di terzi destinatari

4.7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

4.8. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

4.8.1. Segue: nei confronti degli amministratori e sindaci(questi ultimi laddove esistenti)

4.8.2. Segue: nei confronti dei dipendenti

4.8.3. Segue: nei confronti dei terzi destinatari

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA.

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come “Enti” e singolarmente come “Ente”; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da, come specificato all’art. 5 del Decreto:

a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti in posizione subordinata). Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

A tal proposito, giova precisare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *“quei prestatori*

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale -

di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint- ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”.

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.2. Le fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato rilevanti (**c.d. reati presupposto**) – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. fattispecie criminosi previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- a. Art. 316-bis c.p. - *Malversazione a danno dello Stato*
- b. Art. 316-ter c.p. - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*
- c. Art. 317 c.p. - *Concussione*
- d. Art. 318 c.p. - *Corruzione per l'esercizio della funzione*
- e. Art. 319 c.p. - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti*
- f. Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - *Corruzione in atti giudiziari*
- g. Art. 319-quater c.p. - *Induzione a dare o promettere utilità*
- h. Art. 320 c.p. - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*
- i. Art. 321 c.p. - *Pene per il corruttore*
- j. Art. 322 c.p. - *Istigazione alla corruzione*
- k. Art. 322 bis c.p. - *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*
- l. Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

- m. Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*
- n. Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

2. fattispecie criminose di cui all'art.24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- a. Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici*
- b. Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
- c. Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*
- d. Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
- e. Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*
- f. Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

3. -Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

- a. Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- b. Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*
- c. Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*
- d. Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*

4. fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata

5. (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:

- a. Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere*
- b. Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso*
- c. Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso*
- d. Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*
- e. Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope*
- f. Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope*
- g. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

6. fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n.409)– cd.

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:

- a. Art. 453 c.p. - *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*
- b. 454 c.p. - *Alterazione di monete*
- c. Art. 455 c.p. - *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- d. Art. 457 c.p. - *Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede*
- e. Art. 459 c.p. - *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*
- f. Art. 460 c.p. - *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo*
- g. Art. 461 c.p. - *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- h. Art. 464, co.1 e 2 c.p - *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*
- i. Art. 473 c.p. - *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;*
- j. Art. 474 c.p. - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

7. fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) –cd. delitti contro l'industria e il commercio, ovvero:

- a. Art. 513 c.p. - *Turbata libertà dell'industria o del commercio*
- b. Art. 513-bis c.p. - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*
- c. Art. 514 c.p. - *Frodi contro le industrie nazionali*
- d. Art. 515 c.p. - *Frode nell'esercizio del commercio*
- e. Art. 516 c.p. - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*
- f. Art. 517 c.p. – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*
- g. Art. 517-ter c.p. - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*
- h. Art. 517-quater c.p. - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

8. fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002

n. 61) c.d. reati societari, e precisamente:

- a. Art. 2621 c.c. - *False comunicazioni sociali*
- b. Art. 2621 bis c.c. - *Fatti di lieve entità*
- c. Art. 2622 c.c. - *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*
- d. Art. 2623 c.c. - *Falso in prospetto (poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005)*
- e. Art. 2624 c.c. *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione,*

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010

- f. Art. 2625 c.c. - Impedito controllo*
- g. Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti*
- h. Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- i. Art. 2628 c.c.- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*
- j. Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi*
- k. Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale*
- l. Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- m. Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati*
- n. Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati*
- o. Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea*
- p. Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio*
- q. Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

9. fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater

10. L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

11. fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7) **cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

- a. Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

12. fattispecie criminoso previste dall'art.25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n.228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

- a. Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*
- b. Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile*

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

- c. Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- d. Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- e. Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- f. Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- g. Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- h. Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- i. Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

13. fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187 quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse) **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

- a. Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
- b. Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
- c. -bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
- d. Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

14. fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

- a. Art. 589 c.p. - Omicidio colposo, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- b. Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

15. fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai **cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

- a. Art. 648 c.p. - Ricettazione
- b. Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- c. Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- d. Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

16. fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

- a. *Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- b. *Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- c. *Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- d. *Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- e. *Art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*

17. fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria , ex Art. 377-bis c.p.

18. fattispecie criminose previste dall'art. 25- undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla L. n. 68/2015) cd. reati ambientali;

- a. *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- b. *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- c. *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- d. *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- e. *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- f. *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- g. *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- h. *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- i. *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- j. *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- k. *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- l. *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- m. *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*

LI.BO S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -**

- n. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)*
- o. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- p. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- q.*
- r. Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- s. Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- t. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

19. fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) **cd. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, ex Art. 22 comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico Immigrazione");

20. fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni **reati**, qui di seguito indicati, se **commessi a livello "transnazionale"**, ovvero:

- a. Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere*
- b. Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso*
- c. Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*
à

21. *Autorità giudiziaria*

- a. Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale*
- b. Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*
- c. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*
- d. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.*

1.3 I reati commessi all'estero

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- b) la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto l.gs. 231/01.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Come indicato dall'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

I. sanzioni pecuniarie;

II. sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

III. confisca;

IV. pubblicazione della sentenza.

1.3.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

1.3.2. Le sanzioni interdittive

Anche per le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto, il tipo e la durata sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Tali sanzioni sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

1.3.3. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

1.3.4. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, come modificato dall'art. 2, comma 218, L. 23.12.2009, n. 191, (G.U. 30.12.2009, n. 302, S.O. n. 243), con decorrenza 01.01.2010).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, in forza del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.4. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.5. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma I prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II). Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 231 senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001 DA PARTE DELLA SOCIETA' "LI.BO S.R.L."

2.1. La funzione del Modello e i principi ispiratori

La società LI.BO S.r.l., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedure, nel corso del 2018, all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale Modello è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società in data 08 febbraio 2019. Tale iniziativa, unitamente alla contestuale emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da LI.BO S.r.l. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione dei reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reato da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - un Regolamento interno in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016, in applicazione a tutti gli Stati membri UE dal 26.05.2018 e successive modifiche ed integrazioni.
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di LI.BO S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di LI.BO S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che LI.BO S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui LI.BO S.r.l. intende attenersi.

2.3. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

In aderenza alle indicazioni contenute nel Decreto, il modello di organizzazione e gestione dell'Ente deve «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (cfr. art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto).

L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di LI.BO S.r.l.; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del Decreto.

Il Modello è stato progettato e realizzato con il supporto di primari consulenti esterni. I fase: identificazione delle attività a rischio

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società.

Tale attività ha consentito di evidenziare le attività aziendali "a rischio reato", ovvero sia quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, specificamente intesa a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.

Si sottolinea, peraltro, come, secondo l'opinione del management della Società, la specifica attività svolta da LI.BO S.r.l. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibile commissione - nell'interesse o a vantaggio della Società – delle seguenti figure di reato:

- *delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- quater.1 del Decreto);*
- *delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);*
- *reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, (o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per i reati transnazionali);*

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

2.3.2. II fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per ciascuna delle aree a rischio identificate, si è successivamente proceduto ad individuare ed esaminare le procedure operative e i concreti controlli in essere. Tale attività ha avuto il duplice obiettivo i) di valutare l'idoneità delle menzionate procedure operative a prevenire, con riferimento alle attività sensibili, i reati rilevanti ai sensi del Decreto e ii) di individuare le eventuali carenze del sistema esistente.

Tali procedure appaiono precipuamente preordinate a garantire, attraverso la puntuale e formalizzata definizione delle fasi e sotto-fasi operative, il massimo grado di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle attività.

Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad evidenziare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

2.4. Approvazione del Modello

Il presente Modello è atto di approvazione ed emanazione dell'Amministratore Unico della LI.BO S.r.l., avvenuto in data 08 febbraio 2019 e risulta aggiornato con le ultime disposizioni normative. Contestualmente all'approvazione del Modello è stato istituito l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

2.5. Aggiornamento del Modello

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza vorrà proporre all'Amministratore Unico per le determinazioni di sua competenza. A titolo esemplificativo, danno luogo ad interventi di modifica ed aggiornamento:

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio;
- nuovi campi di attività di LI.BO S.r.l., che rendono possibili profili di rischio prima trascurati;
- punti di controllo che si sono rivelati nella pratica inefficaci o inefficienti e che devono essere ripensati.

Oltre a questi interventi periodici di manutenzione sono necessari interventi straordinari in particolari circostanze, quali, ad esempio:

- casi noti di commissione dei reati in imprese del settore con modalità che non erano state considerate;
- segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza circa la mancata efficacia di punti di controllo o circa prassi o comportamenti suscettibili di manifestazione di rischi.

A tal proposito, la LI.BO S.r.l. in persona del suo A.U. ha inteso, conferire l'incarico ad un professionista esterno all'Azienda ed esperto in materia 231, al fine di curarne la adozione del Modello 231/01, nelle sue componenti essenziali di Parte Generale e Parte Speciale, nonché di elaborare i principi da contenere all'interno del Codice Etico e di redigere, da ultimo, un Regolamento interno in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni .

La LI.BO S.r.l. ha inteso nominare un professionista, quale Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.6. Le attività della Società “LI.BO S.r.l.”.

La LI.BO S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita nel 1988 che opera nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta e forniture industriali, offrendo un servizio puntuale, qualificato e professionale, affermata per l'alta qualità del prodotto e dei servizi forniti, unitamente ai prezzi competitivi.

Svolge con successo la sua attività commerciale da oltre 25 anni e oggi grazie alla costante attività di ricerca e selezione di produttori affidabili e qualificati rappresenta la realtà di riferimento per il Sud Italia e non solo: partner ideale al servizio dell'industria.

La LI.BO S.r.l. inoltre, attraverso la propria struttura e la consolidata esperienza, maturata in campo commerciale, opera per la ricerca di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

del mercato e del settore.

La vasta gamma di prodotti e dei servizi offerti soddisfa ampiamente tutte le richieste di mercato in vari settori merceologici: un unico interlocutore per soddisfare ampie e diversificate esigenze operative e produttive.

Le migliaia di articoli di cui il magazzino dispone, sono sempre prodotti industriali di aziende leader di mercato che garantiscono funzionalità nel tempo ed affidabilità in rapporto al loro costo.

La gestione informatica del magazzino garantisce l'ottimizzazione delle scorte e delle forniture e quindi l'evasione rapida degli ordini e un servizio celere di consegne.

La LI.BO S.r.l. opera nel campo della fornitura di beni e servizi; è all'avanguardia sia nel campo della fornitura di beni, mezzi, attrezzature e software specifici che nella fornitura di servizi e assistenza al cliente. La versatilità della società sta nella capacità di avvalersi di professionalità e maestranze estremamente qualificate che vantano un know-how consolidato e collaudato nei campi d'impiego.

I principali componenti attraverso i quali la LI.BO S.r.l. eroga il servizio di distribuzione dei prodotti sono:

- I magazzini e i depositi di zona dei prodotti.
- Le consegne a domicilio e assistenza post-vendita.
- Le scorte dei prodotti finiti.
- La forza lavoro.

Il magazzino di distribuzione ove l'impresa svolge attualmente l'attività è situato nella Zona Industriale di Viggiano (PZ) in prossimità dello svincolo della SS 598 Fondovalle dell'Agri che rappresenta un punto centrale e strategico per la Val d'Agri.

La conoscenza approfondita dei propri consumatori è la base per formulare strategie di gestione volte a sviluppare le opportunità esistenti o ad effettuare scelte di acquisto e vendita dei prodotti/servizi.

Sulla base di questo presupposto, la LI.BO S.r.l. cerca di conoscere in profondità chi sono i propri consumatori, di mantenere stretti e frequenti contatti con loro, di anticipare i

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

concorrenti nel soddisfare i bisogni correnti e futuri dei clienti, di sviluppare le competenze centrali dell'impresa per incontrare i bisogni dei clienti. Tutto ciò ha la finalità di recepire il contesto ambientale, i fattori su cui basare l'offerta di prodotti/servizi e le tecniche di commercializzazione.

Successivamente all'analisi di mercato iniziale, il Servizio offerto dall'impresa viene erogato attraverso la fornitura di prodotti, mezzi e risorse e comprende:

Gestione operativa e amministrativa dei materiali

Gestione delle scorte dei materiali con livelli fissi e variabili

Stoccaggio e protezione dei materiali

Consegne e movimentazioni

Pianificazione e coordinamento attività

Attività di verifica inventariale

E' molto frequente la mancanza di sincronia fra il fabbisogno di materiali richiesti dal processo produttivo e di manutenzione ed i flussi di materiali ottenibili dai fornitori a quella stessa data.

La previsione della domanda costituisce per l'impresa l'input iniziale per pianificare e coordinare il processo logistico, come successione di attività attraverso le quali i prodotti saranno trasferiti dalla disponibilità dell'impresa a quella dei clienti diversamente localizzati nel territorio. Al fine di adattare i flussi dei materiali in arrivo dai fornitori a quelli in uscita verso i clienti, vengono costituite delle scorte e stoccate presso i nostri magazzini, per consentire l'evasione degli ordini in tempo reale.

Principali contratti in corso

- ENI SPA
- ENI EXPLORATION & PRODUCTION
- TOTAL SPA
- ENIMED SPA
- SIMAM S.p.A.
- SNAM RETE GAS SPA

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- GNL ITALIA SPA
- STOGIT SPA
- ITALGAS SPA
- ACEA SPA
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
- AERONAUTICA MILITARE
- HERA SPA
- IREN SPA
- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
- GRUPPO PIZZAROTTI SPA
- CAP HOLDING SPA

Oltre alle società citate, l'azienda è presente in vari settori e per varie società, inoltre, la LI.BO S.r.l. ha varie commesse anche nella pubblica amministrazione, in quanto presente sul MEPA.

La sede legale della Li.Bo S.r.l. è in Viggiano (Pz) alla Contrada Case Rosse Snc. Le sedi secondarie della Li.Bo s.r.l. si trovano in:

- Viggiano (PZ), C.da Cembrina Z.I. Snc;
- Marsicovetere (PZ), Via Nazionale n.19;
- Guardia Perticara (PZ), Zona Industriale Pip Lotto 14
- Milano, Viale Pistoia,3;
- Gela (CL), C/da Brucazzi Zona Industriale;
- Priolo Gargallo (Sr) alla C.da Biggemi n.126;
- Ravenna, Via Giuseppe Di Vittorio, 42

2.7. Il sistema organizzativo (c.d. governance) della Società "LI.BO S.r.l.". Organigramma. (in Allegato n.1)

RAPPRESENTANTE LEGALE: Bocca Carlo Francesco Renato.

DIRETTORE GENERALE: Roberto Bocca

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

MEDICO COMPETENTE: Dott. Donato Bufaro

RSPP: La Rocca Luca (external)

DIRETTORE TECNICO: Renato Bocca

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZA: Concetta Mazzeo; Salvatore Gresia (external);

AREA FISCALITA' E BILANCIO: Maria Pia Bianco (External), Studio Falco & Associati

AREA QUALITA': dott. Giudliano Velluzzi (External);

AREA SICUREZZA: Luca La Rocca

AREA AMBIENTE: Anna Merlino

AREA COMMERCIALE: Caterina D'Elia, Domenico Di Noia, Pistritto Paola, Cavuoti Samanta (external) Giovanni Pellegrino, Coviello Leonardo, Maria Antonietta Milano, Michele Ragone, Laura Russo, Maddalena Lauria, Domenico Ponzio, Antonella Marsicovetere

AREA ACQUISTI: Nicoletta di Lascio (external), Daniel Podaru

AREA MAGAZZINO: Daniel Podaru, Luigi Baldetti, Rocco Novelli

GARE E APPALTI: Dott.ssa Rosanna Dandrea (External); Lucia Palladino (External)

PREVENTIVI E OFFERTE: Marica Montemurro (external), Sandra Pistritto (external)

ORGANISMO DI VIGILANZA: dott. Filippo Genna, Presidente e Membro Unico.

MERCATI ESTERI: Domenico Di Noia.

2.8. Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per *delega* quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui l’ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A. devono essere muniti

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

di delega formale e – ove occorra – anche di procura;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alle relative responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema di deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

2.9. La Struttura del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è strutturato in due parti, una Parte Generale ed una Speciale;

- **la Parte Generale** comprende la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, l'indicazione della normativa applicabile specificatamente all'Istituto, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i compiti ed funzionamento della LI.BO S.r.l., il sistema disciplinare e sanzionatorio, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

- **La Parte Speciale** descrive le attività sensibili, ossia le attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato ai sensi del suddetto Decreto, unitamente ai principi generali di comportamento e le attività di prevenzione alla commissione dei reati individuati quali reati a rischio per la LI.BO S.r.l.

- **il "Codice etico"**, il quale sulla base delle peculiarità della LI.BO S.r.l. e delle Linee guida, definisce i comportamenti etico-sociali che ciascun destinatario deve osservare nello svolgimento delle proprie attività aziendali. Lo stesso Codice è considerato parte integrante e sostanziale del presente Modello ed è stato approvato e ratificato dall'Amministratore Unico della LI.BO S.r.l.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Il Modello si completa quindi con i seguenti **Allegati**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

All.1- Organigramma societario;

All. 2 – Visura ordinaria della Società LI.BO S.r.l. estratto dal Registro Imprese in data
....

2.10. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di “LI.BO S.r.l.”;
- b) alle persone che esercitano la gestione ed il controllo di “LI.BO S.r.l.”;
- c) a tutti i Dipendenti di “LI.BO S.r.l.”, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell’interesse di “LI.BO S.r.l.”.

2.11. La Formazione ed Informazione del Modello 231/01

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno ed un piano di comunicazione informativa volti alla prevenzione ed identificazione dei possibili reati indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con la Società “LI.BO S.r.l.”, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D.lgs. 231/2001.

2.11.1. Piano di informazione interna

La “LI.BO S.r.l.” si impegna a comunicare i contenuti del Modello e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, ai

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

collaboratori esterni verrà inviata una circolare interna con la quale:

- si informa dell'avvenuta approvazione, o aggiornamento, del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 da parte dell'Amministratore Unico;
- si invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sul server aziendale o copia cartacea conservata presso la sede della Società;

2.11.2. Piano di informazione esterna

La "LI.BO S.r.l." si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collaborano abitualmente, mediante pubblicazione del Modello e del Codice etico sul proprio sito internet.

2.11.3. Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

Il piano di formazione è predisposto dall'Organismo di Vigilanza con l'ausilio della funzione risorse umane ed illustrato dall'Amministratore Unico nella prima riunione utile.

La formazione si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

In particolare, la formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono:

- a) La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunti in rappresentanza.
- b) La formazione della restante tipologia di personale avviene sulla base di informativa interna e di eventuali successive iniziative correlate al grado di coinvolgimento nelle Aree a Rischio.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi. La mancata partecipazione ai corsi di formazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

2.12. Linee guida elaborate da Confindustria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni. Il presente Modello 231 si ispira alle Linee guida enunciate da Confindustria (aggiornate al giugno 2021), allo scopo di fornire alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni.

In tale contesto, la "LI.BO S.r.l.", sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

2.13. Rating di legalità rilevanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi della D.lgs. 231/01

Il recente [provvedimento del 4 dicembre 2014 emanato dall'AGCM](#) (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di aggiornamento del regolamento attuativo in materia di **rating di legalità** (Regolamento di attuazione con Delibera n° 24075 del 14 novembre 2012), conferma la rilevanza del **Modello Organizzativo** adottato ai sensi della 231.

Il "rating di legalità" è stato introdotto in Italia dalla [Legge n° 27/2012](#) (disposizioni per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività) con l'intenzione di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) con [Decreto n° 57 del 20 febbraio 2014](#) ha

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

emanato le disposizioni di carattere generale sull'applicazione delle norme.

L'utilità di richiedere e ottenere un rating di legalità elevato è di particolare importanza per:

- 1) **l'ottenimento di finanziamenti pubblici o di altri benefici similari.** Un rating elevato assegnerà, secondo le disposizioni del Ministero delle Finanze la preferenza in graduatoria, un punteggio aggiuntivo o una quota di riserva delle provvidenze (contributi in conto interessi, contributi in conto capitale, crediti d'imposta, bonus fiscali)
- 2) **l'acquisizione di un "merito creditizio"** più elevato – ai fini della riduzione dei tempi di istruttoria e dei relativi costi – che le Banche dovranno considerare d'ora in poi nella valutazione delle imprese ai fini della concessione di affidamento.

L'assegnazione del rating è condizionata al rispetto di determinati requisiti, tra gli altri: la dimostrazione sull'inesistenza di misure di prevenzione o misure cautelari personali o patrimoniali in capo ad amministratori, direttori, soci di maggioranza, la mancanza di provvedimenti di condanna ai sensi del [D.Lgs. 231/01](#), di accertamenti di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di accertamenti tributari divenuti definitivi.

Il regolamento prevede l'assegnazione alle imprese che lo richiedono di un punteggio determinato in termini di "stellette", in una scala che va da una a tre "**stellette**".

Il punteggio base è poi incrementato al ricorrere di ciascuna delle condizioni evidenziate nell'Art. 3 del regolamento.

Due delle condizioni aggiuntive identificate, possono essere raggiunte se l'impresa ha adottato un MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) conforme alle prescrizioni del [D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231](#).

La prima è costituita dall'aver **adottato il Modello** che – com'è noto – ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto, prescrive **l'insieme delle regole della gestione per prevenire i reati che si possono verificare**. In alternativa al Modello, l'impresa potrebbe adottare, anche in outsourcing una "funzione organizzativa" che svolga il controllo di conformità alle norme applicabili all'impresa (compliance); osserviamo che la funzione potrebbe essere, di fatto, assorbita – nelle materie di competenza – dalle funzioni dell'Organismo di Vigilanza nominato contestualmente all'attuazione del Modello 231.

La seconda richiede di avere adottato "modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione". Anche in questo caso, un vero e proprio Modello 231, adeguatamente

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

congegnato e adottato dall'impresa, assorbe a nostro avviso quanto contenuto nel modello anticorruzione, se – come avviene nella maggioranza dei casi – al suo interno prevede una “parte speciale” volta a proteggere la società da reati commessi contro la pubblica amministrazione da esponenti della stessa (tra i quali spicca il reato di corruzione).

Le regole sono stabilite dall'[AGCM](#); lo stesso, su richiesta delle imprese, assegna il punteggio. La “LI.BO S.r.l in data 20 maggio 2025 ha ricevuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’attribuzione del “rating di legalità” con il punteggio di 2 stellette ++.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Contestualmente all'adozione del presente Modello, l'Amministratore Unico della “LI.BO S.r.l.”, ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/2001 (di seguito anche “OdV”), a cui sono demandati i compiti di verifica circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello, la cura dell'aggiornamento, la vigilanza sulla sua applicazione, l'effettuazione di analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso l'OdV e segnalare le violazioni eventualmente accertate. La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di riferimento, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

a) autonomia ed indipendenza;

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;

- riporti direttamente all' Amministrazione Unico;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

b) professionalità;

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

c) continuità d'azione;

L'Organismo di Vigilanza deve: - svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; - essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi;

I membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale e onorabilità.

3.2. Individuazione e nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico di "LI.BO S.r.l.", nomina quale Organismo di Vigilanza della Società un organo monocratico composto, per l'appunto, da un unico soggetto avente le seguenti caratteristiche:

- professionista esterno alla Società, di professione legale, e con competenza e comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV.

3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV- Unico membro è conferito per la durata di tre anni, eventualmente a seguito di ulteriore Delibera da parte dell'Amministratore Unico. Tale incarico può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Amministratore Unico;
- rinuncia del Componente Unico dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV è finalizzata a garantirne l'assoluta indipendenza. A titolo esemplificativo la

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

revoca può essere determinata, in via non esaustiva, per:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale (laddove esistente), dal quale l'Amministratore Unico può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico nomina senza indugio il nuovo OdV. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico del Componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 3.4.

La revoca del Componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale (laddove esistente), dal quale l'Amministratore Unico può dissentire solo con adeguata motivazione.

3.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza

Il membro unico dell'OdV è stato scelto tra i soggetti, esterni alla Società, qualificato ed esperto in ambito legale, e con esperienza nel settore del Modello 231/01 per le Imprese.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o i Membri del Collegio sindacale della Società (laddove esistente), nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società, tale da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore Unico. Altre cause di ineleggibilità potranno essere previste nel Regolamento dell'OdV.

3.5. Risorse economiche assegnate all'OdV

Per poter operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un budget di spesa annuale sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze. Il budget annuale dovrà essere approvato con delibera dell'Amministratore Unico. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza richiede di volta in volta per iscritto l'autorizzazione di spesa all'Amministratore Unico.

3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV.

Dal momento della nomina da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

3.7. I compiti ed i poteri dell'OdV

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.*

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione; o verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso; o a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "*spot*"), nonché i relativi *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità dei suggerimenti forniti;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, ‘Destinatari’); o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; o riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello; o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso; o informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto; o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell’incarico stesso.

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nessuno escluso.

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;

- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;

- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministratore Unico.

3.8. Flussi informativi dell'OdV nei confronti della "LI.BO S.r.l."

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente all'Amministratore Unico.

Le linee e la tempistica di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti: a) su base continuativa direttamente all'Amministratore Unico su particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento della Società per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;

b) su base periodica (almeno annualmente con report scritto) all'Amministratore Unico sulla effettiva attuazione del Modello relativamente a:

- rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
 - eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice etico;
- c) *una tantum* all'Amministratore Unico relativamente all'attività continuativa di monitoraggio e all'attualità della mappatura delle aree a rischio in occasione di:
- verificarsi di eventi di rilievo;
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda;
 - cambiamenti nella organizzazione;
 - cambiamenti normativi;
 - altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell'Ente, riportandone gli esiti all'Amministratore Unico.

d) direttamente al Collegio Sindacale (ovvero ad un Responsabile di settore aziendale) nel caso di

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

fatti sanzionabili ai sensi del D.lgs. 231 commessi da componenti dell'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Amministratore Unico in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

3.9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché dai suoi dipendenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la "LI.BO S.r.l.", e nel caso anche da terzi, in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di "LI.BO S.r.l.", ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative ad eventuali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance dell'azienda;
 - notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni interne che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
 - atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
 - provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
 - avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
 - operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
 - partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.
 - accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- comunicazioni dal Collegio Sindacale (laddove esistente) in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V. Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello, dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica. L'O.d.V. agisce in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, costituisce illecito disciplinare ai sensi del cap. 4 del presente Modello.

Per agevolare l'invio della documentazione e delle comunicazioni all'OdV, è attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@libo.it , dell'OdV stesso.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

3.10. Whistleblowing Policy

3.10.1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell'ambito del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54-bis, *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, in base al quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), detta anche whistleblowing.

L'espressione “whistleblower” sta ad indicare il dipendente che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse in violazione del modello: la finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per la società di appartenenza.

L'espressione “whistleblowing policy” sta, invece, ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito.

In ragione di tutto ciò, la procedura per le segnalazioni include espressamente forme di tutela del “whistleblower”, così come previsto anche dal modello 231.

Con legge del 30 Novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il testo dell'54-bis del Testo unico del pubblico impiego (dlgs 30 marzo 2001, n. 165) è stato modificato per rafforzare la protezione del dipendente che, nell'interesse dell'Amministrazione o dell'azienda per la quale lavora, segnali violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. La norma prevede, ora espressamente, che il dipendente non potrà subire ritorsioni (come per esempio sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) dovute alla segnalazione da lui effettuata, né essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Il secondo comma del nuovo art.54-bis applica le tutele previste anche al dipendente di ente privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, dunque a tutti i dipendenti del Gruppo Acam.

Il dipendente potrà inviare le segnalazioni al responsabile interno della struttura aziendale preposto alla prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure direttamente all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) o all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, a seconda della natura della segnalazione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale -

La stessa legge 30 Novembre 2017, n. 179, all'art.2, integrando l'art.6 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, con i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater, ha esteso analoghe garanzie a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala o circostanziate condotte illecite, rilevanti sotto il profilo della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi susseguenti a reato, o violazione del modello di organizzazione e gestione previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01.

Sia la normativa per la trasparenza e la prevenzione della corruzione come quella prevista nel D.Lgs. 231/01 si applica alla Società Li.Bo S.r.l. e di conseguenza si applicano ai dipendenti e collaboratori della stessa le tutele sopra evidenziate.

3.10.2. Scopo e finalità della procedura

Lo scopo della presente procedura è di rimuovere da un lato gli eventuali dubbi ed incertezze nel dipendente su come effettuare le segnalazioni, dall'altro di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

Nella procedura si forniscono chiare indicazioni operative circa:

- l'oggetto della segnalazione,
- il suo contenuto,
- i destinatari della segnalazione,
- le forme di tutela previste nei confronti del "segnalante" (o whistleblower).

3.10.3. Oggetto della segnalazione

Non esistendo una lista univoca di reati od irregolarità oggetto della segnalazione, questa può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati in violazione del Modello 231 e del Codice etico ma non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

1. penalmente rilevanti,
2. poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare,
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società di appartenenza,
4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della società di appartenenza,

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente,
6. arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società.

3.10.4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

In particolare, come previsto nel MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower), la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale,
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto,
- la descrizione del fatto (condotta ed evento),
- l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione),
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo,
- il riferimento ad eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.

La segnalazione va prodotta sull'apposito MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, allegato alla presente procedura e reperibile sul sito web della Li.Bo S.r.l. www.libo.it.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

3.10.5. Destinatari della segnalazione e modalità di invio

La segnalazione suddetta deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): tale documentazione sarà archiviata in via riservata.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica odv@libo.it;
- b) A mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata all'organismo di Vigilanza e/o RPCT; per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale",
- c) Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile della Corruzione e da questi riportata a verbale.

3.10.6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza e/o RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente,
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare,
- c) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice societario di Li.bo. S.r.l., per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Azienda.

3.10.7. Forme di tutela del whistleblower

La disposizione assicura:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante,

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower,
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 eseguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
- il riconoscimento come giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli art. li 326, 622 e 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del Codice Civile, se tale rivelazione è fatta ai fini del perseguimento dell'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, e effettuata nei confronti dell'organo deputato a riceverle.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del whistleblower viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV e/o RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al vertice societario, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.

E' a carico del datore di lavoro l'onore di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso di segnalazione o denuncia volta al perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, la natura stessa di tale atto costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dell'obbligo di segreto a meno che esse stesse non siano state riferite durante l'esecuzione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata, oppure riferite all'organo deputato a riceverle in modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, fuori dal canale di comunicazione predisposto a tal fine.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

3.10.8. Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

3.11. Obbligo di riservatezza

Il Membro Unico dell'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV deve essere trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.

4.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto (artt. 6 e 7), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

configurare.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, e delle seguenti circostanze:

- 1) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- 2) la tipologia della violazione;
- 3) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- 4) le modalità della condotta.

Il sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili, ad integrazione dei regolamenti aziendali e delle altre norme interne aziendali. Ne consegue che, per quanto non espressamente previsto dal Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva, dei regolamenti aziendali.

Titolare del potere sanzionatorio è l'Amministratore Unico.

Il procedimento disciplinare viene avviato dalla Direzione del Personale su stimolo dell'Odv sulla base di indagini relative a segnalazioni ricevute o ai rilevamenti accertati nel corso delle attività di controllo e vigilanza espletate dallo stesso. Il procedimento può essere avviato anche su diretto intervento dell'amministratore Unico rilasciando adeguata informazione in ordine alle motivazioni all'Odv. L'Organismo di Vigilanza vigila sull'applicazione del sistema disciplinare. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali competenti sia in ordine alla valutazione della sussistenza della violazione al Modello sia in ordine alla natura e adeguatezza dell'eventuale sanzione.

Il Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti, nonché pubblicato sulla intranet aziendale, è affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

4.2. I soggetti destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti gli **amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori della "LI.BO S.r.l."**, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con "LI.BO S.r.l.", nell'ambito dei rapporti stessi (**c.d. terzi**).

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la "LI.BO S.r.l.", circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

4.3. Le condotte rilevanti ed i criteri di applicazione delle sanzioni

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Modello e dalle procedure attuative dello stesso e, in particolare, qualsiasi condotta (commissiva, omissiva o elusiva) che sia idonea a ledere o a mettere in pericolo l'efficacia del Modello medesimo. A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti condotte:

- violazioni del Modello e delle procedure aziendali in relazione allo svolgimento di attività che possano risultare strumentali rispetto alle attività sensibili individuate dal Modello;
- violazioni del Modello e delle procedure aziendali in relazione allo svolgimento delle attività sensibili individuate dal Modello;
- violazioni del Modello e delle procedure aziendali che possano comportare la commissione (anche sotto il solo profilo oggettivo) di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 o che possano comunque risultare prodromiche o strumentali alla commissione di uno di tali reati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla "LI.BO S.r.l." I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla "LI.BO S.r.l." o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

determinare la mancanza,

- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

4.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla CCNL, il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello (intendendosi anche i principi del Codice Etico quale parte integrante), a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) “richiamo verbale”: il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

b) “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

c) “multa non superiore all'importo di 3 (tre) ore di retribuzione”, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

d) “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

e) “licenziamento per giustificato motivo”: la grave inosservanza di quanto stabilito dal Modello; l'omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti o altri destinatari del Modello;

f) “licenziamento per giusta causa”: l'adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentirne la prosecuzione, nemmeno provvisoria; la violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre la società o terzi ad una situazione oggettiva di grave pericolo o di danno grave, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto i criteri di cui al paragrafo 4.3.

E' fatta salva la prerogativa della “LI.BO S.r.l.” di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

4.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (quest'ultimo, soltanto laddove esistente)

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori della "LI.BO S.r.l.", quali soggetti dotati di responsabilità organizzative e gestionali, gli stessi saranno sottoposti all'applicazione delle sanzioni, così suddivise:

a) violazioni meno gravi compiute dall'Amministratore Unico, questo potrà essere altresì passibile di:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- sospensione o riduzione del compenso se previsto (previa apposita delibera assembleare se del caso).

b) gravi violazioni che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, potranno integrare ad ogni fine di legge giusta causa per:

- la revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Per le violazioni commesse dai dirigenti, si rinvia a quanto statuito per l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4.4.

Resta ferma, comunque, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto.

4.6. Misure nei confronti di terzi destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni al Modello da parte di un Terzo Destinatario (collaboratori, fornitori, consulenti, partners), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

E' fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

4.7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'accertamento di eventuali gravi violazioni da parte del Componente unico dell'Organismo di Vigilanza potrà considerarsi motivo di revoca dall'incarico per giusta causa previa apposita deliberazione da assumersi a cura dell'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale (laddove esistente). Della sanzione applicata al Membro Unico dell'Organismo di Vigilanza ne deve essere data notizia obbligatoria nella relazione annuale dell'Organismo medesimo.

4.8. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni. Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione alla direzione aziendale (di seguito, per brevità, 'direzione'), ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'OdV.

4.8.1. Segue. Nei confronti dell'Amministratore Unico e sindaci (questi ultimi, soltanto laddove esistenti).

Colui che acquisisce la notizia di una possibile violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico o del Collegio Sindacale (laddove esistente) ne dà immediatamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'organo interessato dalla segnalazione può delegare in tutto o in parte all'Organismo di Vigilanza gli accertamenti necessari in ordine alla sua fondatezza o può procedere direttamente e tempestivamente a tali accertamenti, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza sul loro svolgimento.

L'Organismo di Vigilanza può comunque attivarsi autonomamente ove necessario.

All'esito degli accertamenti che, di norma non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, l'organo che ha proceduto agli stessi redige una relazione nella quale sono indicati: 1) la segnalazione ricevuta; 2) gli accertamenti svolti; 3) il loro esito; 4) la sanzione eventualmente proposta.

Nel caso non sia stato l'Organismo di Vigilanza a procedere agli accertamenti, è obbligatorio che lo stesso esprima il proprio parere sull'esito degli stessi e sulla sanzione eventualmente proposta. L'Organo competente deve motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

In occasione dell'adunanza convocata dall'Amministratore Unico, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni e osservazioni da quest'ultimo formulate sugli addebiti, e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Amministratore Unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti. In tal caso, qualora sia

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi, previa convocazione di Assemblea, anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

4.8.2. Segue: nei confronti dei dipendenti

La procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti è disciplinata dalla legge e dalle norme della contrattazione collettiva.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di dipendenti, deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza, qualora ritenga fondata tale segnalazione, richiede alla società, nelle persone del Datore di lavoro e del Direttore Risorse Umane, di procedere all'istruttoria e alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

All'esito degli accertamenti che, di norma non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, la Direzione Risorse Umane redige una relazione nella quale sono indicati: 1) la segnalazione ricevuta; 2) gli accertamenti svolti; 3) il loro esito; 4) la sanzione eventualmente proposta.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il Direttore contesta al lavoratore interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal Direttore.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del lavoratore interessato, il Direttore si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

caso concreto. In tal caso, il dipendente dovrà acquisire la formale accettazione da parte di “LI.BO S.r.l.” dell’arbitrato, e la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

4.8.3. Segue: nei confronti dei terzi destinatari

Ogni violazione da parte dei Terzi delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di soggetti terzi, l’Organismo di Vigilanza – al quale deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione – deve vigilare che vengano attivate da parte delle funzioni aziendali competenti che con gli stessi intrattengono rapporti, tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.

A seguito degli accertamenti esperiti, con redazione della più volte richiamata relazione scritta, l’Amministratore Unico invia quindi, all’interessato una comunicazione scritta, contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. Il Provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato, a cura dell’Amministratore Unico, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti.



Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Li.Bo S.r.l.



Parte Speciale
adottato ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001,
n. 231

Approvato dall'Amministratore Unico in data 17 Ottobre 2025

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale –
Indice

Parte Speciale A- I Reati contro la Pubblica Amministrazione	51
A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.	51
A.2. Destinatari della presente parte speciale	59
A.3. Aree di attività a rischio	59
A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	61
A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione	62
A.6. Principi comportamentali	62
A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico	64
A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione	64
A.9. Verifiche ispettive	65
A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)	66
A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale	67
A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	68
Parte Speciale B- I reati societari	69
B.1. Le fattispecie di reato societario	70
B.2. Aree di attività a rischio	85
B.3. Destinatari della Parte Speciale	85
B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio	86
B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale	88
B.6. Gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci e la Società di revisione	89
B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza	89
B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	90

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale –
Indice

Parte Speciale C- I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro

C.1. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente	93
C.2. Aree di attività a rischio	94
C.3. Destinatari della Parte speciale	95
C.4. Principi generali comportamentali	95
C.5. Sistema sanzionatorio	97
C.6. Organizzazione della Li.Bo s.r.l. in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	98

Parte Speciale D- Altre tipologie di reato

D.1. Delitti di criminalità organizzata	109
D. 1. 2. Aree ed attività a rischio	113
D.1.3. Principi generali di comportamento	113
D.2. Delitti contro l'industria ed il commercio	114
D.2.2. Aree di attività a rischio	116
D.2.3. Principi generali di comportamento	117
D.3. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita	118
D.3.1. Aree ed attività a rischio	121
D.3.2. Principi generali di comportamento	122
D.4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	123
D.4.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	123
D.4.2. Aree di attività a rischio	125
D.5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)	126
D.5.1. Aree di attività a rischio	129
D.5.2. Principi generali di comportamento	129
D.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	130
D.6.1. Aree di attività a rischio	130
D.6.2. Principi generali di comportamento	130

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale –
Indice

D.7. Falsita` in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).	131
D.7.1. Aree di attività a rischio	133
D.7.2. Principi generali di comportamento	133
D.8. Reati con finalita` di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)	133
D.8.1. Aree di attività a rischio	134
D.8.2. Principi generali di comportamento	134
D.9. Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)	135
D.9.1. Aree di attività a rischio	138
D.9.2. Principi generali di comportamento	139
D.10. Delitti contro la personalita` individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)	139
D.10.1. Aree di attività a rischio	140
D.10.2. Principi generali di comportamento	140
D.11. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)	140
D.11.1. Aree di attività a rischio	140
D.11.2. Principi generali di comportamento	141
D.12. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)	141
D.12.1. Aree di attività a rischio	141
D.12.2. Principi generali di comportamento	141

Parte Speciale E- I reati ambientali

E.1. Tipologie dei reati ambientali	143
E.2. Aree di attività a rischio	160
E.3. Principi generali di condotta	160

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE A-

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

A) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.

Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: —L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il testo dell'art. 25 D.lgs. 231/2011 prevede testualmente che: *1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Detta fattispecie di reato, introdotta dal d.lgs. 190/2012, si realizza nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. In questo caso rispondono del reato sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sia il privato che è stato indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma in oggetto, introdotta con legge 29.9.2000, n. 300 estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari comunitari) l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, di cui alla presente trattazione. L'art. 322 bis del codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati.

L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Reati contemplati dalla 190/2012

La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante —Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione||, in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001:

- inserimento, all'art. 25 d.lgs. 231/2001, tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*;
- inserimento, all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*.

Per ciò che attiene alla realtà aziendale della Li.Bo S.r.l., in quanto *ente di diritto privato* che esplica, altresì, la sua *attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*, (così come statuito dal comma 3, dell'art. 2 bis del D.lgs. 14.03.2013 n.33), l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001. (Delibera n. 831, del 03.08.2016, Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale di Anticorruzione 2016).

A.2. Destinatari della presente parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società (Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Finanziaria, Direzione Tecnica Sicurezza e Ambiente, Direzione Produzione) operanti nelle aree a rischio sopra citate, nonché da collaboratori esterni e partner commerciali, che agiscono in nome e per conto della stessa Li.Bo S.r.l.

A.3. Aree di attività a rischio

Gli unici punti di contatto dell'Azienda con la Pubblica Amministrazione risultano essere quelli riguardanti i seguenti processi sensibili:

- rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di finanziamento e/o contributi da destinare a progetti specifici (per es. formazione interna del personale, innovazione tecnologica, etc.)
- rapporti con gli Uffici Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ambientali, sicurezza ed igiene sul lavoro, etc.);
- Piattaforma MEPA Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.
- gestione dei rapporti con le Autorità Doganali (in circostanze di operazioni commerciali con l'estero).

Di seguito vengono indicate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01: **Ottenimento e impiego di finanziamenti e/o contributi dallo Stato, dai ministeri, dagli Enti pubblici locali, dalla Comunità Europea.**

Il rischio teorico è associato all'utilizzo dei finanziamenti / contributi per scopo diverso

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

da quello per cui sono stati erogati (per es. finanziamenti concessi per l'attuazione di programmi di formazione o di investimenti migliorativi in campo ambientale, della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e per innovazione tecnologica, per i quali l'Azienda ha modificato la destinazione originaria).

Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, enti pubblici o Comunità Europea

Il rischio teorico è legato all'ottenimento di finanziamenti / contributi pubblici fornendo false informazioni e/o documenti falsi od omettendo informazioni dovute.

Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Il rischio teorico è legato all'esistenza di contatti tra i Dipendenti della società e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare determinati comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi e di consulenze esterne

Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un esperto che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all'interno di un ente pubblico.

Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ambiente, salute, ecc.)

Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Enti pubblici o autorità investigative, strumenti (come ad es. somme di denaro o concedere favori) volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

Rapporti con la P.A. che prevedono registrazioni e operazioni attraverso sistemi informatici

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Il rischio teorico è legato all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti (per es. dati relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali, versamento contributi previdenziali ed erariali) o ancora per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Azienda già trasmessi all'Amministrazione (ad es. per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Gestione delle iniziative in materia di omaggi e liberalità

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo può essere strumentale a finalità corruttive in quanto omaggi e liberalità possono costituire utilità destinabili a fini illeciti.

Gestione dei rimborsi spese

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini di un'eventuale condotta corruttiva, in quanto una gestione anomala delle somme da rimborsare, potrebbe essere un mezzo per costituire fondi illegittimi da destinare a fini illeciti.

Gestione della tesoreria

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini corruttivi in quanto si sostanzia nella movimentazione di somme/risorse che, mediante artifici contabili e finanziari, potrebbero essere destinate alla costituzione di fondi —neri|| da destinare a fini illeciti.

Assunzione del personale

Il rischio teorico è legato alla possibilità di assumere personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. (e che mantenga con la stessa un rapporto privilegiato) o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.

A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di ogni operazione inerenti le attività aziendali potenzialmente a rischio di condotte illecite realizzabili nell'ambito nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione, occorre dare debita evidenza documentale al fine di garantirne la tracciabilità e permetterne il controllo.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri regolarmente attribuiti.

La scelta dei soggetti a ciò incaricati da parte dell'Azienda deve ricadere su individui dotati di adeguato potere di gestione e responsabilità aziendale, nonché di adeguata posizione nell'organigramma, scelta che deve essere eventualmente aggiornata in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto, anche occasionalmente, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore Unico dell'apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore Unico, eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

Sarà compito dell'Amministratore Unico valutare se ed in che termini informare l'Organismo di Vigilanza, qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dall'Amministratore Unico e/o dal Datore di lavoro.

A.6. Principi comportamentali

I seguenti principi di carattere generale si applicano non solo ai dipendenti e agli organi sociali dell'Azienda ma anche, in via indiretta, ai consulenti e ai partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

In via generale, è fatto divieto porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare:

- a.) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, prestazioni personali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- b.) è vietato distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico (vale a dire ogni omaggio e atto di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti è consentito quando sia di modico valore, in relazione alle disposizioni regolamentari della P.A., e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti ed a non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio). In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzata dalla Direzione Amministrativo -finanziaria e documentata in modo adeguato e, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte dell'Amministratore Unico.
- c.) è vietato effettuare prestazioni in favore di Consulenti o Partner che intrattengano per conto dell'Azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- d.) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e.) è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

In via generale, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante oltre i limiti di legge;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali e comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto dal responsabile del progetto in collaborazione con la Direzione amministrativo – finanziaria;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per es. destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nel caso in cui la comunicazione con la Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale).

A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico

La Direzione amministrativo – finanziaria tiene sempre traccia della documentazione sottostante l'acquisizione di un finanziamento pubblico (estremi dell'operazione tra cui l'oggetto, il valore economico e gli enti aziendali coinvolti), mantenendola a disposizione degli enti di controllo. Il collegio sindacale, ovvero chi è deputato ad espletare le funzioni di quest'ultimo, durante i controlli trimestrali, verifica la corretta rendicontazione dell'operazione e ne certifica l'operazione qualora necessario.

A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione

I contratti tra l'Azienda e Consulenti / Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto di seguito indicato. Prima dell'affidamento dell'incarico, si potrà richiedere ai Consulenti e Partner una dichiarazione di onorabilità e

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

professionalità, al fine di scongiurare il rischio di situazioni in conflitto di interessi.

Inoltre, nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso di instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve inoltre essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

I Consulenti e Partner che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Azienda, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, le criticità emerse, ecc.

A.9. Verifiche ispettive

In particolare nell'ambito delle attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa effettuate da enti pubblici oppure da incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a.) i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal responsabile o dal soggetto da questi delegato della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa;
- b.) tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
- c.) il responsabile interno del procedimento verifichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e lo trasmetta all'OdV;
- d.) il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)

In particolare per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di controllo prevedono che:

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge; - i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

In particolare, se le risorse finanziarie sono impiegate per operazioni di sponsorizzazione, erogazioni liberali, e altre assimilabili i protocolli di prevenzione

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

prevedono che:

- a. annualmente sia predisposto un budget delle risorse da destinare a tali attività;
- b. le richieste di iniziative di sponsorizzazione, erogazioni liberali ed altre attività assimilabili siano preventivamente selezionate, valutate ed autorizzate dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato;
- c. l'erogazione del contributo sia preventivamente vagliato ed autorizzato dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato;

In particolare, se le risorse finanziarie sono destinate ad operazioni di rimborso spese i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a. siano stabiliti preventivamente limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e di rimborso spese sostenute da parte del personale della Società;
- b. il rimborso delle spese sostenute sia autorizzato dal Responsabile della funzione di appartenenza del soggetto richiedente;
- c. le trasferte da parte di personale interno alla Società siano preventivamente autorizzate dal Responsabile di funzione, che autorizza anche l'eventuale erogazione di anticipi di cassa;
- d. sia effettuato un monitoraggio costante del numero, della tipologia e della consistenza economica delle trasferte del personale della Società.

A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale

In particolare per le operazioni di selezione e ed assunzione del personale, i protocolli di controllo prevedono che:

- a. nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato;
- b. vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dalla Direzione della Società;
- c. le richieste di assunzione del personale in conformità al budget siano autorizzate dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato oppure da un loro delegato;
- d. le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato oppure da un loro delegato, nel rispetto della procedura stabilita nel Sistema di Gestione per la Qualità;

e. ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e le relative valutazioni siano formalizzate ed adeguatamente archiviate;

f. l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;

g. sia valutata l'esistenza di rapporti diretti e indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE B-

I REATI SOCIETARI

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

B) I REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta dalla Li.Bo S.r.l. siano i seguenti:

La nuova disciplina del falso in bilancio ex Legge n. 69/2015 (c.d. Legge Anticorruzione). Fattispecie (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.), applicabilità e riflessi sulla responsabilità degli enti.

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), offre l'occasione per una disamina del perimetro, soggettivo e oggettivo, nel quale opera una delle fattispecie maggiormente significative del diritto penale societario. In particolare, una attenta lettura delle nuove disposizioni si rende indispensabile ai fini della corretta individuazione degli interessi rilevanti nell'ambito di tale fattispecie.

Come esposto nella Relazione di accompagnamento alla legge n. 69/2015, la recente riforma si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata, soprattutto di natura mafiosa.

In relazione al falso in bilancio varrà ricordare che, con il d.lgs. n. 61/2002, il legislatore aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto - con riferimento a numerose fattispecie - alcune cautele (quali la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), in tal modo —depotenziando|| l'efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della prevenzione che della repressione².

La riforma prende le mosse proprio dalla considerazione, da un lato, della inadeguatezza del sistema previgente e, dall'altro, della necessità di riaffermare l'efficacia preventiva

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte all'azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto la fattispecie in esame.

Principio ispiratore di questa riforma, dunque, è il ripristino della punibilità del falso in bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

A questa esigenza il legislatore risponde attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un'ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società.

Venendo alla disamina delle nuove disposizioni legislative, è di tutta evidenza che le stesse sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di «reato proprio» (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati) e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (e a seguito di querela per le società fallibili).

Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma è, infatti, quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Absolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di introdurre invece la definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. Sono questi alcuni degli elementi attraverso i quali l'intervento riformatore mira a ripristinare un sistema punitivo dei reati societari mediante il quale individuare e colpire quei fenomeni di corruzione cui sovente sono sottesi alcuni reati societari.

Come accennato in premessa, la legge n. 69/2015 prevede l'integrale revisione degli artt.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) c.c. e introduce due nuove norme: gli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono —consapevolmente|| fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere —concretamente|| idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'«idoneità ingannatoria» mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti).

Il riferimento all'«omissione di fatti materiali rilevanti» anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell'«inciso —ancorché oggetto di valutazioni in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di —mera|| valutazione.

Del tutto nuova, poi, è l'introduzione di clausole attenuanti ed esimenti correlate all'«entità dell'offesa al bene giuridico tutelato».

In dettaglio, il nuovo art. 2621-bis c.c.4 prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di —lieve entità||, tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela; mentre con l'art. 2621-ter c.c. si individua l'ulteriore fattispecie della non punibilità per —particolare tenuità di cui al nuovo art. 131-bis c.p.5, precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare (—in modo prevalente) l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. Infine, il disegno di legge approvato dal Senato introduce un'autonoma ipotesi criminosa, contenuta nell'art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (Art. 2622 c.c.)

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

III. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)

I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter c.c.)

I. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

I riflessi sulla “responsabilità 231” degli enti

Le modifiche al falso in bilancio impattano, infine, sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nell'elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l'art. 25-ter (Reati societari), che prevede l'applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell'ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c.;
- da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis c.c.;
- da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.

La modifica di maggior rilievo, tuttavia, concerne l'ambito applicativo della disposizione

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie —in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile—, stabilendone l'entità. Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di —interesse— della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Falso in prospetto (Art. 2623 c.c.) (poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005)

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)
abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili.

Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (Art. 2628 c.c.)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629 bis c.c.1 è stata introdotta dall'art. 31, 1o co., l. n. 262/2005 che ha inteso potenziare il quadro repressivo in materia di infedeltà degli amministratori a seguito di vicende rilevanti quali i crack della Parmalat e della Cirio.

Dopo la riforma del 2002 viene, così, ad aggiungersi una nuova fattispecie delittuosa al novero delle disposizioni dettate in materia di diritto penale societario.

Il nuovo reato è strutturato mediante il rinvio alla disposizione dell'art. 2391, 1o co., c.c., a sua volta riformulata dal d.lg. n. 6/ 2003 e contenente la disciplina dell'interesse dell'amministratore in una determinata operazione societaria.

L'art. 2629 bis c.c. introduce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

pubblico in misura rilevante in base all'art. 116 t.u.f., ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

La condotta tipica consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1 co., c.c., che impone all'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata ». Se l'interesse riguarda l'amministratore delegato, è inoltre previsto l'obbligo di « astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale »; se concerne l'amministratore unico, infine, è imposto anche di darne notizia alla prima assemblea utile. Ai fini dell'obbligo di comunicazione basta la presenza di un interesse dell'amministratore, non richiedendosi necessariamente un interesse in conflitto con quello sociale.

L'interesse deve presentare un collegamento con l'operazione societaria da compiersi, ma la sua nozione è comunque molto ampia potendo ricomprendere situazioni patrimoniali e non patrimoniali, dirette o indirette.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto —annacquamento|| del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di 14 azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori. La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Reati di corruzione

Il d.lgs. 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entrato in vigore il 14 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2017) inserisce nell'ordinamento le modifiche indicate dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo (22 luglio 2003).

Il provvedimento riforma l'articolo 2635 del codice civile, introduce l'art. 2635-bis *"Istigazione alla corruzione tra privati"* e infine interviene sull'art. 25-ter del d. lgs 231/2001.

Nuovo Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'ampliamento del novero dei soggetti attivi

L'art. 3 del Decreto modifica la formulazione dell'art. 2635 c.c. innanzitutto ampliando il novero dei soggetti attivi di cui al comma 1. Tra gli autori del reato di corruzione tra privati, infatti, risulta incluso anche —chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse|| da quelle proprie dei soggetti sino ad ora indicati dalla norma (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Si tratta dei c.d. —amministratori di fatto||, di coloro che svolgono funzioni – non a livello apicale – amministrative o di controllo senza averne mai ricevuto un formale conferimento o che comunque sono sprovvisti di una qualifica organica/ di nomina/ di designazione. Gli unici ad essere esentati da responsabilità sono, dunque, i soggetti a cui non fa capo l'esercizio, nemmeno in via di fatto, di funzioni manageriali.

L'eliminazione dell'elemento costitutivo del “nocumento alla società”

Ulteriore elemento di novità introdotta dall'art. 3 del Decreto è l'espunzione dal comma 1 dell'art. 2635 c.c. dell'inciso —cagionando nocumento alla società||. Viene meno, dunque, uno degli elementi fondamentali del delitto di corruzione tra privati, ossia l'evento lesivo. Ciò comporta un'anticipazione del momento consumativo e quindi l'inevitabile trasformazione della natura del delitto di cui all'art. 2635 c.c. da reato di evento a reato di condotta. La nuova formulazione della norma, infatti, pone l'accento del disvalore penale non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L'introduzione del carattere indebito del denaro o altre utilità oggetto della condotta incriminata

Si specifica, inoltre, che il vantaggio (denaro o altra utilità), che l'agente intende conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere –non dovuto||.

L'introduzione della condotta di sollecitazione al pagamento o dazione e della possibilità di commettere il reato anche tramite un intermediario

Vengono altresì ampliate le condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo: da un lato, aggiungendo all'ipotesi tipica della corruzione passiva – la ricezione contra ius – una condotta anticipatoria della soglia di rilevanza penale, ossia la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto ||intraneo||, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto (art. 3 co. 1 lett. a); dall'altro, estendendo la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto –intraneo|| (art. 3 co. 1 lett. b). Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la possibilità di commettere il reato oltre che direttamente, anche per interposta persona (art. 2635 co. 1 e 3 c.c.).

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»

L'art. 4 del Decreto introduce l'art. 2635-bis c.c., che prevede l'ipotesi più lieve di —Istigazione alla corruzione tra privati||, la quale si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro (comma 1) o la sollecitazione – anche per interposta persona – (comma 2) non sia accettata. I soggetti attivi sono gli stessi di quelli previsti per la fattispecie più grave, ma la pena risulta ridotta di un terzo ed il reato è procedibile a querela della persona offesa anziché d'ufficio.

La previsione di nuove pene accessorie ex art. 2635-ter c.c.

Dopo l'art. 2635-bis c.c., l'art. 5 del Decreto inserisce l'art. 2635-ter c.c., che disciplina le —Pene accessorie||, stabilendo che la condanna per il reato di cui all'art. 2635 co. 1 c.c. importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis co. 2 c.c.

Le novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. 231/2001

Infine, l'art. 6 del Decreto interviene sul testo del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

bis) dell'art. 25-ter co. 1 (contenente l'elenco dei reati-presupposto societari) prevedendo:
a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635 co. 3 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e **b)** nei casi di istigazione di cui all'art. 2635-bis co. 1 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nonché **c)** in entrambi i casi l'applicazione altresì delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001. Tali modifiche comportano l'insorgere della necessità in seno alle società di dotarsi di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 adeguati. Al procedere dello spostamento dell'ambito della responsabilità penale dai soggetti apicali fino a quelli di livello inferiore – purché dotati di funzioni direttive anche svolte solo in via di fatto – occorre far conseguire un inevitabile innalzamento del livello di tutela. L'ampliamento dei —soggetti sensibili||, in particolare, fa emergere l'esigenza di intervenire sul Modello vigente, implementandone le procedure ed i presidi di controllo al fine di attuare un monitoraggio costante ed efficace dell'attività aziendale, ossia non solo a livello direttivo-apicale, ma anche di qualsiasi altra funzione manageriale inferiore.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società. La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

B.2. Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Tenuta della contabilità;
- Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Attività di controllo svolte dal Sindaco Unico e Revisore legale(laddove esistenti) e dai Soci.

B.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari di tale sezione sono gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della Società, quest'ultimi soltanto se esistenti. Si rammenta inoltre che l'art. 2639 del c.c. equipara i soggetti sopra indicati che svolgono funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti —di fatto|| di tali incombenze: dei reati societari indicati risponde infatti —chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri —tipici|| inerenti a tale qualifica o funzione.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);

Pertanto è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni dell'Amministratore Unico e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento:
 - alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
 - alla predisposizione, gestione e comunicazione dell'informativa societaria, mirata a fornire ai soci ed a terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria della Società;
 - alla definizione, gestione e comunicazione delle operazioni straordinarie, delle operazioni sul capitale sociale, delle operazioni di ripartizione degli utili e delle riserve e della restituzione dei conferimenti ai soci, a garanzia del patrimonio della Società e a tutela dei diritti dei creditori;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Assemblea;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza (per la condizione di Società non quotata si fa riferimento principalmente all'Autorità garante per la privacy, nonché agli organi Ispettivi, dell'ASL o del Ministero del Lavoro), non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitati.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, predisposizione dei bilanci e in altri documenti di impresa.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'informativa societaria;
- inficiare la comprensibilità di bilanci, relazioni annuali e infrannuali, dell'informativa societaria, di eventuali prospetti di investimento o di documenti consegnati ad istituti di credito allo scopo di ottenere finanziamenti, ad esempio accrescendo oltremisura la numerosità delle informazioni ivi riportate rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ovvero a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, debbono pertanto:

- segnalare al superiore gerarchico o all'Amministratore Unico ogni operazione che abbia carattere di anomalia rispetto alla gestione ordinaria;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Amministratore Unico della Società, il Sindaco e revisore legale e l'Organismo di Vigilanza;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatezza;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tal modifica rimanga evidenza;

- siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del Regolamento Privacy UE 679/2016 e strumenti idonei, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati.

B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale

Nelle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti regole.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito ed il settore di propria competenza, debbono fare in modo che:

- ogni operazione straordinaria sia sottoposta e approvata dall'Amministratore Unico;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- il Sindaco e revisore legale o l'Amministratore Unico valuti l'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, i soggetti responsabili della contabilizzazione verifichino preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

di aumento del capitale sociale.

B.6. Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco Unico e revisore legale (quest'ultimi laddove esistenti).

Nella gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco Unico e revisore legale devono essere osservate le seguenti regole operative.

I Destinatari del Modello, ciascuno per propria competenza, debbono fare in modo che:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico e revisore legale, siano documentate e conservate a cura del responsabile del settore aziendale interessato;
- tutti i documenti relativi ad operazioni dell'Amministratore Unico o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Sindaco Unico e revisore legale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico. In particolare, è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo del Sindaco Unico e revisore legale;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità delle informazioni e dei documenti previsti

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle stesse;

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre la Società, nelle attività sopra riportate, segue le seguenti regole operative:

- deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa, contabile e operativa necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;

- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni ivi previste;

- deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. Inoltre, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta qualità dei contenuti e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta la Società, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o operative della Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ovvero opporre a tali soggetti rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o non collaborativi (es. ritardi nelle comunicazioni o nella disponibilità di documenti).

B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, la Li.Bo S.r.l. ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Predisposizione del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Recupero del credito;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Flussi di informazione tra gli organi sociali.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE C-

*I REATI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E DI TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO*

C) I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro

C.1. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 25-septies.

Tale norma estende la punibilità della società alle ipotesi di commissione dei reati di —omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro]], di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale. In particolare:

a) art. 589 c.p. (omicidio colposo)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse;

b) art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose gravi o gravissime)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse; tali delitti sono perseguibili d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è considerata grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sempre in base al suindicato articolo la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo e delle capacità a procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà nella favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le fattispecie introdotte dalla Legge 123/07 e modificate dal D.lgs. 81/08 rappresentano

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

reati di tipo colposo.

La responsabilità colposa, in considerazione degli artt. 40 e 43 c.p., attiene a quei soggetti che, pur non avendo voluto l'evento delittuoso a titolo di dolo, hanno contribuito al suo verificarsi attraverso comportamenti od omissioni dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia o inosservanza di leggi e/o regolamenti. Per questo motivo l'azienda, al fine di evitare l'accadimento di fatti da cui possano scaturire le fattispecie di reati di cui sopra, impone a tutti i soggetti destinatari del presente modello il rispetto:

- della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori incentrata su un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

Ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa prevenzionistica vigente di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. —Testo Unico|| in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche „TU“).

C.2. Aree di attività a rischio

In linea generale, non potendosi individuare aprioristicamente ciascun ambito lavorativo esposto ad un potenziale rischio per la sicurezza e la salute, è possibile ritenere che ogni area/funzione aziendale in cui operino operatori in forza alla società sia di fatto esposta allo specifico rischio (infortunio o malattia professionale) indicato dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, seppur in maniera differente in relazione appunto alle peculiarità di ogni singola mansione.

L'analisi del rischio connesso alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori deve portare pertanto ad individuare, in ogni area/funzione aziendale ove siano impiegati dipendenti o collaboratori dell'azienda, —processi sensibili che necessitano di un'attività di controllo e monitoraggio costante. Sono quindi stati individuati per questi processi i principi di comportamento ed i protocolli/procedure di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della tipologia di reati in argomento.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

C.3. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale si rivolge a tutti i Destinatari del Modello, così come individuati al Par. n. 2.10. della Parte Generale.

C.4. Principi generali comportamentali

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La Società, come previsto dal DLgs 81/08, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dai lavoratori dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla salute e sicurezza sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi afferenti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, la scelta del fornitore deve essere effettuata in via prioritaria sulla base dei requisiti di affidabilità e sulla capacità dello stesso di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

I fornitori e i destinatari esterni della Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salubrità del lavoro.

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia. E' fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi; • svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

C.5. Sistema sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti destinatari del Modello e dei lavoratori verrà sanzionato, in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 231/01 ed art. 30 del D.lgs.81/08, secondo le norme previste dal Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

C.6. Organizzazione della Li.Bo S.r.l. in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Per adempiere adeguatamente alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Azienda ha adottato al suo interno un'organizzazione di poteri con l'intento di

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

garantire che ciascuna funzione sia svolta dal personale e controllata dall'organo di maggiore competenza.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

1) Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2) Dirigente: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di Lavoro e dirigenti (ex art. 18 del D. Lgs. 81/2008):

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all'anno come minimo;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obbligo comunicativo all'Inail

a. Tra gli obblighi del datore di lavoro c'è anche la comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. b. Un ulteriore obbligo verso l'Inail è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

(Sanzioni Penali per il datore di lavoro e il dirigente: arresto o ammenda con riferimento all'art.18)

Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui alle comunicazioni all'INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- L'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente.
- La delega di funzioni, l'affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell'art. 18: *"Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti"*.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR.

Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

- Alla valutazione dei rischi;
- All'elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRs);
- Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

3) Preposto: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tra gli **obblighi del preposto (ex art. 19 del D. Lgs. 81/2008)** vi sono quelli di:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, etc..

d) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto nell'articolo 37.

4) Lavoratori: *Art. 2 comma 1 lettera a “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...]”*

I lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, devono prendersi cura della propria sicurezza, senza mettere in pericolo quella altrui. In particolare nel TU vengono indicati alcuni obblighi:

- osservare le regole per la protezione individuale e collettiva indicate dal datore di lavoro e dall'RSPP;
- utilizzare in maniera corretta i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), i dispositivi di sicurezza e i macchinari;
- segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti nelle attrezzature e ogni altra situazione di pericolo di cui si è a conoscenza;
- non rimuovere i dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione di chi di competenza; • non compiere azioni che, senza le competenze necessarie, potrebbero essere un pericolo per sé stessi e per gli altri;
- sottoporsi ai controlli medici imposti dalla legge.

5) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso delle capacità e di specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso di capacità e

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il SPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APPS, degli AGE e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'attività del SPP è svolta dal RSPP e, qualora nominati, dagli ASPP.

6) RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l'RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

7) Medico Competente: è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (ex art. 38 del D. Lgs. 81/2008), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli, pertanto:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003 e con

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

8) Addetti al primo soccorso: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso in azienda, in caso di infortuni. Essi

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di igiene e di pronto soccorso adottate nell'azienda, compreso le condizioni di sicurezza;
- attivarsi per il pronto soccorso e impegnarsi per l'assistenza medica d'emergenza;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni

9) Addetti antincendio: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza. Essi hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione incendi adottate, le condizioni di sicurezza, lo stato di manutenzione dei dispositivi di sicurezza ed attrezzature antincendio;
- attivarsi per l'allarme in caso di incendio e di altre situazioni di pericolo grave ed immediato;
- attivarsi per l'evacuazione e salvataggio delle persone presenti;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni;
- agire per limitare le conseguenze dell'incendio e delle altre situazioni di pericolo grave ed immediato.

La Società Li.Bo S.r.l. si è dotata della seguente certificazione:

- **OHS 3060 (occupational, Safety and Health)**, emesso dall'Organismo di certificazione RINA SERVICES S.P.A.; Schema di Accredimento: Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.

- PARTE SPECIALE D-

ALTRE TIPOLOGIE DI REATI

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01)

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

Abusi di mercato (art. 25 Sexies D.lgs. 231/2001)

Razzismo e xenophobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/01)

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D) Altre tipologie di reati

D.1. Delitti di criminalità organizzata

Con la Legge 15/07/2009, n° 15, in particolar modo l'art. 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i reati di criminalità organizzata, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24-ter.

La Li.Bo S.r.l. S.rl. ha rilevato un rischio puramente ipotetico ed astratto di commissione di tali reati; tuttavia, essendo noto il pesante sistema sanzionatorio, tale sezione intende qui elencare le fattispecie contemplate dalla L. 15/2009, soffermandosi unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.)

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 2° comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

~~[OBI.]~~ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, c.p.)

La pena stabilita dal 1° comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630, c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal 2° comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore a dodici anni, nell'ipotesi prevista dal 2° comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 3° comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al 5° comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90, art. 70)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferior a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il 1° e il 2° comma dell'art. 416 del c.p.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove di del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della L. 22/12/1975, n° 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della L. 26/06/1990, n° 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91, art. 7)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. 18/04/1975, n° 110.

D. 1. 2. Aree ed attività a rischio

Il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico ed astratto, comunque delimitato alla sola —associazione a delinquere||, nei rapporti con eventuali partners o allo svolgimento di attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

D.1.3. Principi generali di comportamento

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi fornitori, creditori o altri soggetti, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Codice Etico della Società.

Con riferimento alle associazioni di tipo mafioso, la Società si fa promotrice della cultura di legalità che contraddistingue il proprio operato, prevedendo la possibilità di verifiche di onorabilità (ad esempio richiesta del Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia); si impegna, inoltre, a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con società ad evidente rischio di commissione di tali reati e, qualora ne abbia notizia, a d informare prontamente l'Autorità giudiziaria competente.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.2. Delitti contro l'industria ed il commercio

Con la Legge 23/07/2009, n° 99, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i delitti contro l'industria e il commercio, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 25 bis-1.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513, c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 475.

Frode all'esercizio del commercio (art. 515, c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.)

Salva l'applicazione degli art. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 1° comma.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater, c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D. 2. 2. Aree di attività a rischio

La commissione dei delitti contro l'industria e il commercio attiene all'area di commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso degli articoli indicati dettagliatamente nell'oggetto sociale di cui alla Visura ordinaria camerale.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.2.3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

□ astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel paragrafo D.2;

□ astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- 1) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di Li.Bo S.r.l.;
- 2) consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- 3) mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- 4) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- 5) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale:

- 1) di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

2) di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne Li.Bo S.r.l. da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

D.3. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648, c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai medesimi reati.

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)

Lo scopo di incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente, rimettendoli in circolazione come capitali ormai —depurati|| e perciò investibili anche in attività economiche lecite. Così facendo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *“fuori dei casi di concorso del reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (“Autoriciclaggio” art. 648-ter, c.p.)

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la —Legge||), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- ☐ punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia “legale”, in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato;
- ☐ impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

Il testo del nuovo art. 648-ter.1 è il seguente:

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti

L'ultimo comma dell'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l'introduzione del reato di autoriciclaggio all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in —Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio|. Come per le altre fattispecie previste dall'art. 25-octies, anche per il nuovo reato si applicano sanzioni particolarmente afflittive quali:

- sanzioni il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni - da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel contesto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo comportamenti riconducibili all'autoriciclaggio se commessi:

- da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza (affinché si configuri l'autoriciclaggio non sembra essere necessario che l'autore del reato abbia una specifica qualifica, ruolo o funzione nell'ambito dell'organizzazione, anche se presumibilmente la condotta in oggetto potrà più facilmente essere realizzata dal vertice aziendale);
- nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Altro elemento necessario affinché si possa configurare l'autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l'Ente abbia la disponibilità e utilizzi i proventi di delitti commessi da propri soggetti apicali o loro sottoposti.

D. 3. 1. Aree ed attività a rischio

Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque (cd reati comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio della Società vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dalla Società: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Azienda nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano rispetto all'oggetto sociale.

Con riferimento al reato di Ricettazione, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore Acquisti e quello Commerciale; con riferimento alle altre due ipotesi di reato, risultano maggiormente a rischio i settori Commerciale ed Amministrativo-finanziario.

In via più generale è possibile affermare sono ritenute maggiormente a rischio le operazioni finanziarie o commerciale poste in essere con persone giuridiche e fisiche residenti nei paesi a rischio, individuati nelle cd —Liste Paesi||, e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle cd —Liste Nominative|| (entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti), o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

D.3.2. Principi generali di comportamento

Ai collaboratori esterni e ai Partners commerciali deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società.

Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- 1) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e Partners commerciali / finanziari (attraverso le procedure di —Selezione e valutazione dei fornitori||, attuata nell'ambito del sistema qualità – ambiente – sicurezza);
- 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per il pagamento in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità);
- 5) Trasparenza e tracciabilità degli accordi / joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

D.4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. Lgs. Del 16/07/2012, n° 109 ha introdotto all'interno delle fattispecie di reato del D. Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, il quale prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

D.4.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La L. 29 ottobre 2016 n. 1992 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*), per arginare la piaga del lavoro in nero, ha previsto l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, da un lato ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 603-bis c.p., dall'altro inserendo il predetto articolo tra i c.d. reati presupposto del D.Lgs. 231 del 2001, con ciò determinando una ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti.

L'attuale formulazione dell'articolo in questione, infatti, prevede due diverse fattispecie incriminatrici, di cui la seconda di nuova creazione:

- l'una relativa al reclutamento della manodopera, per destinarla ad impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento (c.d. intermediazione).
- l'altra, diretta a coloro i quali utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (datori di lavoro).

Riguardo, lo sfruttamento, al comma 2 del medesimo art. 603-bis, sono espliciti esattamente gli indici caratterizzanti lo stesso.

Questi ultimi, pertanto, ed a titolo esemplificativo, fanno riferimento:

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- a) alla violazione reiterata della normativa inerente la retribuzione e dunque dei contratti collettivi nazionali o territoriali, ed in ogni caso ove vi sia una sproporzione tra retribuzione e quantità/qualità del lavoro prestato;
- b) alla violazione reiterata della normativa (orario di lavoro, riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);
- c) violazione della normativa su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- d) condizioni degradanti in merito a: condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza dei lavoratori, alloggi degli stessi.

Posto quanto sopra, le novità normative apportate dalla L. 199/2016 risultano, per quanto d'interesse, così riassumibili:

- In relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis c.p., è prevista la sanzione pecuniaria compresa tra le 400 e le 1000 quote - ai sensi dell'art. 25-quinquies comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001- nei confronti dell'ente a vantaggio del quale detti reati siano stati commessi che prevedono pertanto una forbice edittale compresa tra 103.200,00 euro e 1.549.000,00 euro;
- è punito ai sensi dell'art. 603-bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non solo chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma anche chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento;
- Relativamente al provvedimento ablativo della confisca per equivalente, la stessa è stata estesa anche all'art. 603-bis c.p. il quale, dunque, soggiace alla disposizione di cui all'art. 12-sexies di cui al D.L. 8 giugno 1992 n. 306.
- L'art 4 della L. 199, ha inoltre disposto l'inclusione del reato di cui all'art. 603- bis nel novero delle fattispecie di cui all'art. 380 comma 2 c.p.p., stabilendo, così, l'obbligo, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di disporre l'arresto in flagranza anche per tale reato;
- il giudice ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., potrà disporre il controllo giudiziario dell'azienda ai sensi dell'art. 3 della L. 199/2016 invece

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

del sequestro preventivo della stessa.

D.4.2. Aree di attività a rischio

L'attività a rischio riguarda principalmente l'inserimento di un nuovo lavoratore all'interno dell'organizzazione: stante la politica aziendale, che ribadisce la trasparenza e correttezza nelle procedure di assunzione dei lavoratori da parte degli organi preposti non si ravvede la possibilità che venga commessa tale tipologia di reato.

Ad ogni modo, Li.Bo S.r.l. dedica particolare attenzione ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare riferimento al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

Con riferimento al reato di *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore *Gestione del personale* e settore *Commerciale ed Amministrativo-finanziario*.

E' fatto divieto per la Società Li.Bo S.r.l.:

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
- 3) retribuire sistematicamente dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 4) violare sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 5) violare la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 6) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

D.5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

art. 491 bis c.p. "Documenti informatici"

—Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti||

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”;
635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”; Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);

Il delitto è commesso se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.5.1. Aree di attività a rischio

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

D.5.2. Principi generali di comportamento

Li.Bo S.r.l. si è dotata di un Regolamento interno in materia di Privacy (adottato ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679), che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si specificano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società.

D.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Art. 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità,*

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

D.6.1. Aree di attività a rischio

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

D.6.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

D.7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate): *E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;3) chiunque, non essendo concorso nella*

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete) *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate): *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo*

D.7.1. Aree di attività a rischio

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante,
- la gestione della piccola cassa,
- le regole per accettare ed effettuare pagamenti;
- l'utilizzo della marca da bollo.

D.7.2. Principi generali di comportamento

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti avvengono nel rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di quelli descritti nel Codice Etico della Società.

D.8. Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale —aperto|| a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270- bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell'art 270-bis anche nelle seguenti fattispecie delittuose:

- Art.270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

D.8.1. Aree di attività a rischio

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro, mediante la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati: sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

D.8.2. Principi generali di comportamento

La società Li.Bo S.r.l. si impegna a:

- 1) non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 2) non partecipare alle associazioni del punto 1);
- 3) non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società, al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale, rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.9. Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Art. 171 L.A. primo comma lettera a-bis e terzo comma: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in particolare se il reato è commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
-abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti oppure indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dai commi precedenti.

Art. 171-septies L.A. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di:

- produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/1941.

Art. 171-octies L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

D.9.1. Aree di attività a rischio

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, sono rappresentate in Li.Bo S.r.l. da tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali.

D.9.2. Principi generali di comportamento

É fatto divieto:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25- novies del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 15 della Legge 99/2009;

Le misure di sicurezza devono essere costituite dal complesso delle misure organizzative, tecniche, informatiche, logistiche e procedurali volte a ridurre al minimo i rischi di:

- detenere, scaricare, importare, copiare da supporti informatici di qualsiasi genere, programmi per elaboratore contraffatti;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- installare dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto;
- installare abusivamente apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- duplicare e detenere abusivamente opere musicali cinematografiche o audiovisive.

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i dispositivi informatici a disposizione;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

D.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù*
- *Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile*
- *Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile*
- *Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale*
- *Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione*
- *Art. 601 c.p. Tratta di persone*
- *Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi*

D.10.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

della Li.Bo S.r.l. induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.10.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.11. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato*
- *Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato*

D.11.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività della Li.Bo S.r.l. induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.11.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.12. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)

I delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

D.12.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve escludersi, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

D.12.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE E-

I REATI AMBIENTALI

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

E.1. Tipologie dei reati ambientali

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) Reati previsti dal codice penale

In particolare si tratta dei reati inseriti nel codice penale dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* che ha anche introdotto parte di tali nuovi reati ambientali nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01. I 5 nuovi reati sono inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

b) Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale» è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali,
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).
- Bonifica dei siti

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

c) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.

d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (G.U. 30 dicembre 1993, n. 305) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

Testo dell'art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote ;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote .*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) .

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a*

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a) Nuovi Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la l. n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015), la quale:

- introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale;
- estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente.

Art. 452 –bis c.p. . (Inquinamento ambientale) .— È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 –quater c.p. (Disastro ambientale) — Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 -quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

. — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 -bis e 452 -quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 -sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Art. 452 -octies c.p. (Circostanze aggravanti) — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 -bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

b) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

c) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*.

L. 150/92, art. 1

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 6

Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

E.2. Aree ed attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte sopra indicate, in esito a specifico processo di

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

mappatura dei rischi, la Società ha identificato le aree e le attività ritenute esposte maggiormente a rischio di commissione dei reati.

Aree:

- Magazzino- deposito.
- Gestione ordinaria dei rifiuti.

E.3. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partner commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare i Destinatari della presente Parte Speciale, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nella normativa vigente in materia ambientale, nel CCNL in vigore, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Li.Bo S.r.l.;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, in ogni caso, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione ed informazione interni aziendali relativamente alle procedure di sicurezza, nonché al corretto utilizzo degli apparati di produzione.

Inoltre, si fa obbligo di:

- predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela dell'ambiente – con particolare riferimento alla tutela del suolo, delle acque, dell'aria, dell'ozono e della corretta gestione dei rifiuti – in conformità alla normativa di settore.
- Aggiornare le procedure di sicurezza e tutela ambientale nonché gli apparati di produzione rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature.
- Adottare Misure di emergenza in caso di concreto rischio di perfezionamento di condotte relative ai Reati Ambientali.
- Provvedere alla Gestione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti.

La Società Li.Bo S.r.l. si è dotata della seguente certificazione:

- **EMS-3716/S**, emessa dall'Organismo di certificazione RINA SERVICES S.P.A.; di accreditamento: **SGA: Certificazione di sistemi di gestione ambientale.**

Li.Bo S.r.l.



Allegati

**al Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231**

**- Organigramma societario -
- Visura ordinaria della Società LI.BO S.r.l. estratto dal Registro Imprese in
data 13/11/2018 -**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 17 Ottobre 2025

Integrazione

al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231
adottato da:



1) Relazione sui sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ai sensi delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 – 14001:2015 ED OHSAS 18001:2007 dell'

Azienda Li.Bo S.r.l.-C.da Case Rosse snc 85059 Viggiano (Pz);

2) Disciplinare per l'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali di adottato da Li.bo S.r.l.

3) Regolamento aziendale interno

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 231/01

RELAZIONE SUI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA

AI SENSI DELLE NORME UNI EN ISO 9001:2015 – 14001:2015 ED OHSAS 18001:2007

AZIENDE:

LI.BO S.r.l. – Contrada Case Rosse snc – 85059 Viggiano (PZ)

Il documento evidenzia come le aziende predette hanno implementato i predetti schemi di certificazione e quali benefici, gli stessi, hanno apportato alle distinte organizzazioni aziendali. Le aziende C.I.L., LI.BO S.r.l. e M.I.N.A. Service S.r.l. sono riconducibili tutte alla famiglia Bocca originaria di Tramutola (PZ), ed in particolare, al capostipite Renato che insieme alla moglie Mina e, successivamente, ai figli Carlo e Roberto, operano prevalentemente, dalla fine degli anni ottanta, nel settore della commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti per la ferramenta per il settore industriale e civile. La presenza, dagli inizi degli anni novanta, del più grande insediamento petrolifero d'Europa in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, a due passi dalle sedi aziendali, hanno consentito alle aziende della famiglia Bocca di espandersi e di specializzarsi nella fornitura di beni e servizi del settore Oil, Petroil e Gas. Ovviamente, essere fornitori della più grande multinazionale nel settore petrolifero italiano l'Eni S.p.A. richiede il possesso di determinati requisiti in materia di gestione di processi organizzativi, di gestione di tutti gli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Ration per cui, le aziende hanno intrapreso, fin da subito, il percorso delle certificazioni qualità, ambiente e sicurezza avvalendosi di stimati consulenti e dell'Organismo di Certificazione Rina Services S.p.A.. Tutti i certificati sono accreditati dall'Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA.

La LI.BO Srl ha certificato la propria organizzazione in ossequio agli schemi UNI EN ISO 9001, 14001 ed OHSAS 18001. Per quanto riguarda, la ISO 9001:2015, certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, in azienda sono presenti Manuale della Qualità e Procedure Operative che consentono all'azienda di monitorare tutti i processi aziendali da quando giunge un ordine d'acquisto di un prodotto/servizio, fino a quando viene venduto al proprio cliente. Il comportamento di tutto il personale, adeguatamente formato, è regolamentato da procedure operative che assicurano al cliente la standardizzazione dei comportamenti ed il monitoraggio degli stessi. La LI.BO S.r.l. ha definito il contesto aziendale all'interno del quale sono riportati i fattori interni ed esterni (gli stakeholders) che interagiscono con l'azienda. Tali stakeholders generano dei rischi potenziali e reali che l'azienda deve costantemente monitorare al fine di non compromettere le sorti aziendali. La LI.BO S.r.l. valuta e qualifica periodicamente i propri fornitori e soltanto da loro acquista i prodotti/servizi che abbisognano all'azienda. L'ordine, agli stessi, parte soltanto dopo un accurato riesame dell'offerta emessa nei confronti del cliente sia in termini di capacità di soddisfare le esigenze della clientela, di puntualità delle scadenze concordate, ed ovviamente del prezzo pattuito. Tale esercizio è fondamentale per la tenuta del Sistema di gestione per la Qualità sia per evitare l'insorgenza di reclami che possano nuocere all'immagine aziendale che in termini di soddisfazione del cliente. I due elementi sono alla base del miglioramento continuo e della pianificazione degli obiettivi aziendali capisaldi della norma Uni EN ISO 9001:2015.

Discorso ben diverso è la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in quanto rappresenta la capacità che ha un'azienda di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali che impattano con la stessa secondo quanto

previsto dal D.LGS n. 152 del 2006. Anche la ISO 14001 prevede la presenza di un'analisi del contesto che ovviamente, in questo caso, è unica e contempla tutte e tre gli schemi di certificazione. La certificazione ambientale prevede, come documentazione, oltre al Manuale Ambientale e le relative Procedure, anche l'Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che rappresenta la linea guida degli aspetti ambientali individuati dall'azienda derivanti dalla propria attività.

La ISO 14001 e la OHSAS 18001 introducono, all'interno dell'organizzazione, lo strumento del controllo delle prescrizioni legali e del loro monitoraggio in termini di scadenze e rinnovo legislativi. Analogo discorso vale per la OHSAS 18001:2007 certificazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il cui possesso assicura la gestione di quanto previsto dal D.LGS n. 81/2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Pell'.

Li.bo Srl

Sede Legale: C.da Rosse s.n.c. - 85059 Viggiano (PZ) Tel. Fax 0975/354438

P.IVA 0098180763 E-mail info@libo.it

Azienda con sistema Di Gestione per la Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008/14001:2004



RETE LOG



RINA



RINA



CONFORME ALLA

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI AZIENDALI

I personal computer fissi e portatili ed i programmi su di essi installati sono uno strumento di lavoro.

L'uso per fini personali è da considerarsi pertanto escluso.

Non è consentita l'installazione sul proprio pc di nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, fax, fotocopiatrici, scanner, pen-drive e supporti di memoria).

Le impostazioni dei pc e dei relativi programmi installati sono predisposti dagli addetti informatici incaricati sulla base di criteri e profili decisi da **LI.BO** e l'utente non può modificarli autonomamente.

L'installazione sui pc di sistemi operativi e programmi applicativi e, in generale, di software avviene ad opera dei tecnici informatici incaricati da **LI.BO**, che operano seguendo i necessari criteri di sicurezza. L'uso di tali programmi deve avvenire nel rispetto dei contratti di licenza che li disciplinano e delle specifiche prescrizioni di volta in volta indicate.

Senza preventiva autorizzazione da parte di **LI.BO** non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, né utilizzare programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente.

L'inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di importare virus informatici e di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre la **LI.BO** a gravi responsabilità civili e anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d'autore sul software (D.Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d'autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero. Abusi o utilizzi illeciti saranno puniti conformemente alle norme e disposizioni di legge in materia.

Tutti i software caricati sul sistema operativo ed in particolare i software necessari per la protezione dello stesso o della rete internet (quali antivirus) non possono essere disinstallati o in nessun modo manomessi.

La rete Internet può essere utilizzata unicamente per svolgere attività rientranti tra i compiti aziendali.

Il pc deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici; in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione di lavoro, l'utente non deve lasciare il sistema operativo aperto con la propria password.

Al fine di evitare che persone estranee effettuino accessi non permessi, deve attivarsi il salvaschermo con password o si deve bloccare il computer (utilizzando i tasti CTRL+ALT+CANC) dopo essere usciti da tutti gli applicativi.

Qualora venga constatata la violazione del presente disciplinare, la **LI.BO** potrà irrogare le sanzioni previste.

Li.bo Srl

Edizione 2025



Spett.le Li.bo Srl
C.da Case Rosse snc
85059 Viggiano (PZ)
Tel. Fax 0975/354438

LETTERA DI
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il sottoscritto, in servizio presso codesta Società, con la presente, si impegna a:

- 1) mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative all'Azienda e/o ai suoi dipendenti delle quali sia a conoscenza in virtù della sua attività di lavoro. Questo al fine di evitare la divulgazione di notizie riservate attinenti all'organizzazione, ai metodi di produzione ed a qualsiasi altra informazione la cui divulgazione possa arrecare danno per l'Azienda;
- 2) a comunicare al proprio superiore eventuali richieste di informazioni inerenti all'Azienda e/o ai suoi dipendenti che egli riceva durante lo svolgimento delle sue mansioni di lavoro evitando di soddisfare le suddette richieste prima di una specifica autorizzazione espressa in tal senso;
- 3) non rivelare all'esterno – senza espressa autorizzazione – e non usare per proprio personale vantaggio informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva dell'Azienda (idee, formule, tecniche, invenzioni, programmi, business plan, marketing e sales plan e simili);
- 4) acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
- 5) acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- 6) conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- 7) comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori;
- 8) assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la violazione di quanto sopra potrà determinare l'applicazione di sanzioni.

Villa D'Agri, lì.....

Firma

Regolamento Interno Aziendale
adottato da Li.Bo S.r.l.



Approvato dall'Amministratore Unico in data 17 ottobre 2025

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

1. Applicabilità

Il presente regolamento interno viene predisposto dalla Società **Li.Bo. s.r.l.** al fine di regolarizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale, sia all'interno dei locali della Società, sia all'esterno.

2. Organigramma interno

La suddivisione del personale interno, per reparti e responsabilità, è periodicamente aggiornata dall'Amministratore Unico e portata a conoscenza dei dipendenti mediante affissione nella bacheca aziendale.

3. Svolgimento dell'attività lavorativa

Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la prestazione stessa.

La violazione dell'obbligo di diligenza può comportare:

- l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL in vigore e, nei casi più gravi, l'intimazione del licenziamento;
- l'obbligo del lavoratore di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.

4. Comportamento

Il lavoratore ha l'obbligo di usare modi cortesi e rispettosi con il pubblico e con i clienti della Società, e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro nell'abbigliamento e nell'igiene sui luoghi di lavoro. L'utilizzo dei beni aziendali deve avvenire esclusivamente per l'assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l'appropriazione e l'uso per scopi personali.

5. Rispetto dell'orario di lavoro e assenze

L'orario di lavoro deve essere rispettato sulla base di quanto indicato dalla Società. E' fatto divieto il non rispetto dell'inizio del lavoro e l'anticiparne la cessazione senza preavviso e senza giustificato motivo. Nel caso in cui non venga rispettato l'orario di lavoro, sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo o alla cessazione anticipata, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza alla Società, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore (ved. art. 7). Nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta per le ore non lavorate, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

6. Rilevazione presenze e pause

E' obbligatorio, per tutto il personale, passare il badge nell'apposito lettore per registrare l'esatta ora di entrata e di uscita.

Non fanno parte di ulteriori pause retribuite, né saranno considerati periodi retribuiti, quelli relativi al tempo necessario per le operazioni di vestizione, sia in entrata che in uscita dall'azienda. Per questo motivo si conviene che i badge di marcatura dell'orario dovranno passare sull'apposito lettore solo dopo aver indossato gli indumenti da lavoro prima di iniziare il turno, e prima di togliersi tali indumenti al termine del turno stesso.

È concessa al lavoratore una pausa di 5 min. al mattino e 5 minuti al pomeriggio. Alla fine di ogni mese i minuti in eccesso, così come quelli di ulteriori altre pause, verranno detratti dagli eventuali straordinari spettanti o, in assenza di questi ultimi, detratti con una trattenuta dallo stipendio.

È fatto inoltre divieto di consumare cibi, spuntini, snack e merende o quant'altro alla postazione di lavoro. Il divieto di assumere bevande alcoliche così come il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale, come di seguito specificato. E' consentito fumare soltanto all'esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.

Relativamente alle pause di cui al 3° e 4° paragrafo del presente articolo, è pertanto obbligatoria la rilevazione tramite il badge magnetico.

7. Documentazioni assenze

Tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate con specifica documentazione ed in particolare:

Malattia

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il codice di trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante. L'eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e, deve essere attestata da certificati medici.

Congedi parentali

La fruizione egli stessi avverrà secondo quanto previsto dalle normative contrattuali e dalla legge. Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna dell'apposita documentazione giustificativa ai responsabili aziendali (ad esempio certificati di morte o autocertificazione del parente deceduto, certificati medici di malattia dei figli e dichiarazione di non fruizione del congedo dell'altro coniuge).

Infortunio

In caso di infortunio è necessario:

- Informare con tempestività il proprio Responsabile.
- Far pervenire all'ufficio personale, entro il giorno successivo all'infortunio, la "Certificazione medica di infortunio lavorativo" rilasciata dal Pronto Soccorso.

8. Periodi di Ferie

I periodi di ferie verranno stabiliti, tenuto conto delle esigenze della Società e degli interessi del prestatore di lavoro, sulla base di precise disposizioni da parte della

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

Società stessa e comunicati preventivamente agli interessati. L'epoca di ferie collettive sarà comunicata dalla Società entro il 30 Aprile per quanto riguarda le ferie estive ed entro il 30 Settembre per le ferie natalizie tenendo presente, come già detto, delle richieste dei singoli, compatibilmente alle esigenze aziendali.

La fruizione di ferie individuali, dovrà essere preceduta da relativa richiesta da inoltrarsi a cura del lavoratore almeno 2 mesi prima e autorizzata dalla Direzione, sentito il responsabile di riferimento.

9. Permessi retribuiti

I permessi costituiscono normalmente una problematica e impediscono il regolare svolgimento dell'attività. Pertanto tali permessi dovranno essere richiesti con le stesse modalità previste per la richiesta di ferie individuali con almeno 3 giorni di anticipo e verranno concessi, previa autorizzazione, soltanto in presenza di particolari urgenze, motivazioni previste dal vigente CCNL di categoria o comunque autorizzati a discrezione della Società. L'assenza dal normale orario di lavoro senza l'autorizzazione di cui sopra, sarà considerata inadempienza al predetto CCNL.

10. Uscite e straordinari

Eventuali uscite durante l'orario di lavoro, dovranno essere autorizzate dal responsabile di riferimento (si rimanda in proposito all'organigramma vigente), così come l'effettuazione di ore di straordinario.

Il permesso di uscita dall'azienda deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro, salvo casi eccezionali, ed autorizzato dalla Direzione.

11. Divieti

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto (salvo il caso di prestazione di lavoro straordinario), se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Società.

12. Mutamento di domicilio

E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

13. Telefonate

E' fatto divieto l'utilizzo del telefono cellulare per scopi personali nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo particolari ed urgenti necessità, con preventiva richiesta di autorizzazione. E' fatto altresì divieto l'utilizzo di qualsiasi altro congegno elettronico per scopi personali durante l'attività lavorativa.

14. Materiale in dotazione – Consegna e restituzione

Alcuni indumenti per l'esecuzione del lavoro sono forniti dalla Società. La stessa è inoltre tenuta a fornire il materiale e gli attrezzi necessari. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro.

15. Materiale in dotazione – Danneggiamento, rottura e smarrimento

Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, effettuarne l'idonea manutenzione, conservarlo ed utilizzarlo con normale cura e diligenza. Quanto sopra evidenziato comprende anche gli automezzi aziendali (autovetture, furgoni, ecc.). In caso di rottura, di danneggiamento e di smarrimento

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

del materiale di cui sopra, è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi al momento dell'accaduto, pari al 50% dell'ammontare della riparazione e/o sostituzione, fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalle normative contrattuali in vigore.

Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale del danno con tutto il personale addetto al settore interessato.

In caso di furto, come anche nel caso di constatato danneggiamento, ad opera di terzi, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.

16. Infrazioni stradali.

Il dipendente responsabile dell'automezzo che viene da lui utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa è obbligato a rispettare le normative stradali come previsto dalla legge. Nel caso di multe che saranno comminate alla Società, è dovuto da parte del dipendente, responsabile in quel momento, il risarcimento pari al 50% dell'ammontare dell'ammenda della multa stessa, con conseguente trattenuta dallo stipendio del mese successivo a quello della accertata violazione. Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale dell'ammenda con tutto il personale in forza e l'azienda.

17. Divieto di fumo e bevande alcoliche

Il divieto di assumere bevande alcoliche è assoluto in qualsiasi locale aziendale e sui cantieri.

Il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale e sui cantieri, come previsto dalla legge. E' consentito fumare soltanto all'esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.

18. Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società da sempre si è adeguata alle normative relative all'igiene ed alla prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro. E' fatto obbligo dell'osservanza delle suddette norme da parte di tutti gli addetti. In particolare si ricorda agli addetti di produzione l'utilizzo obbligatorio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a suo tempo consegnati unitamente alle norme generali e all'informativa sulla prevenzione e sicurezza; per i lavoratori che non ne fossero in possesso, detto materiale è comunque a disposizione presso il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori.

Si ricorda che il responsabile interno incaricato della conformità dell'applicazione delle norme sulla sicurezza è il Sig. **PODARU DANIEL** che condurrà periodicamente apposite ispezioni sottoponendo alla Società eventuali richiami disciplinari.

19. Inosservanza delle norme e Provvedimenti disciplinari

Saranno oggetto di contestazione disciplinare tutte le infrazioni al CCNL, al presente Regolamento, al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 ed al Codice Etico della Società.

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

- Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta
 - c) multa non superiore all'importo di n ore di retribuzione oraria come da CCNL in vigore;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a n giorni come da CCNL in vigore;
 - e) licenziamento
- Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
- La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni secondo quanto previsto dal CCNL applicato.
- L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata
- Gli articoli del CCNL relativi alle norme disciplinari sono affissi nei locali aziendali.
- Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.

20. Entrata in vigore e riferimenti

Questo regolamento entra in vigore a partire dalla consegna ai lavoratori.

Li.Bo S.r.l.



Aggiornamento del Modello ex D.lgs. n. 231/2001

(da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Modello 231 adottato)

“Reati contro il patrimonio culturale”

art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”

e

art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Approvato dal l'Amministratore Unico il 17/10/2025

Reati contro il Patrimonio Culturale: le nuove fattispecie

La legge 22/2022 inserisce, nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, composto da 17 nuovi articoli (da 518 bis a 518 undevicies).

Si estende, pertanto, la tutela volta a colpire le società e gli enti collettivi attraverso la previsione di nuovi reati presupposto.

Il DLgs. 231/2001 si arricchisce, così, di due ulteriori articoli: l'**art 25 septiesdecies**, “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l'**art. 25 duodevicies**, “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”. Nell'art. 25-duodevicies sono, invece, richiamati i reati di **riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)** e **devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**.

Nel primo vengono compresi:

- **art. 518-bis “Furto di beni culturali”;**

L'art. 518-bis c.p., modificato dal Senato, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro. La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale: quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis). Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.

- **art. 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;**

L'art. 518-ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

- **art. 518-quater “Ricettazione di beni culturali”;**

L'art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.

- **art. 518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;**

L'art. 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 l'impiego di beni culturali provenienti da delitto. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

• **art. 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;**

L'art. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

• **art. 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;**

L'art. 518-septies c.p. punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva, l'art. 648-ter.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

• **art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;**

L'art. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.^[1]

• **art. 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;**

L'art. 518-novies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale. L'articolo 173 del d. lgs. n. 42 del 2004, punisce attualmente con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

• **art. 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;**

L'art. 518-decies c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali

• **art. 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;**

L'art. 518-undecies, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero

beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-undecies, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio. Attualmente è l'art. 174 del Codice dei beni culturali che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

• **art. 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;**

L'art. 518-duodecies c.p. punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (v. *infra*) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). Si ricorda che l'art. 635 c.p., che punisce il delitto di danneggiamento, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La stessa pena è prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (a prescindere dalla violenza, dalla minaccia e dalla manifestazione in luogo pubblico) una serie specifica di cose altrui, tra le quali figurano le «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La disposizione subordina la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

• **art. 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;**

L'art. 518-terdecies c.p. punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D. LGS. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

- **art. 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”;**

La contraffazione di opere d’arte è punita dall’art. 518-quaterdecies c.p. con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l’attuale delitto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali.

Si ricorda che l’articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d’arte. Il reato può essere commesso da chiunque:

- a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico*
- c) autentica le cose sub a) e b), conoscendone la falsità;*
- d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a) e sub b), conoscendone la falsità.*

Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose elencate e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.

- **art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.**

Il progetto di legge esclude la punibilità a titolo di contraffazione (art. 518- quinquiesdecies) di colui che riproduce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l’articolo 179 del Codice dei beni culturali).

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- **518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;**
- **518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;**
- **518-duodevicies “Confisca”.**

Come sopra accennato, il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:

- **un’aggravante** (aumento della pena da un terzo alla metà) da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici (art. 518-sexiesdecies): cagioni un danno di rilevante gravità;
- sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale;
- sia commesso da un pubblico ufficiale impiegato nella conservazione o protezione di beni culturali che si sia volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio;
- sia commesso nell’ambito di un’associazione per delinquere.

La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un’attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte (articolo 30 c.p.) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.).

Attenuanti da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici (art. 518-septiesdecies):

- cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo);
- sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
- **la confisca penale obbligatoria** - anche per equivalente - delle cose indicate all'art. 518-undecies (vedi supra) che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (art. 518-duodevices);
- l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-undevices c.p.).

L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - **una nuova contravvenzione: l'art. 707-bis, rubricato** "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" punisce con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

La Commissione giustizia ha poi soppresso l'originario articolo 2 che modificava l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-sexiesdecies c.p. (anche esso soppresso dalla Commissione, vedi supra), nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 2 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies e 518-septies c.p.), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Fanno anche ingresso norme che vanno a disciplinare la circostanza che una delle nuove fattispecie di reato sia commessa all'estero o che una persona sia trovata nel possesso di metal detector o altre apparecchiature all'interno di aree d'interesse archeologico: **art. 518-undecies "Fatto commesso all'estero"** e art. 707-bis "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli". Ferme restando le contravvenzioni previste dagli artt. 733 e 734 c.p., si abrogano alcuni periodi inseriti in norme contenute nel Codice penale (art. 635 e 639 c.p.) e alcuni articoli del Codice dei beni culturali (artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179).

All'art. 4 della L.n.9/2022 viene anche disposta una modifica alla legge n. 394/1991 in materia aree protette, prevedendo che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta.

I criteri d'imputazione soggettiva ed oggettiva per stabilire la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro **interesse** o a loro **vantaggio (art.5 D.lgs. n. 231/2001)**. È sufficiente anche solo uno dei criteri dell'interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell'ente.

L'interesse sarà accertato dal giudice penale con una valutazione *ex ante*, non tenendo conto degli esiti della condotta delittuosa del soggetto responsabile ed ha natura soggettiva; mentre il vantaggio sarà accertato *ex post*, valutando gli effetti favorevoli per l'ente che siano scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione ed ha quindi natura oggettiva.

Al fine di stabilire la responsabilità amministrativa dell'ente, occorre necessariamente provare che il soggetto agente abbia ricavato dal reato un vantaggio oggettivo, anche nel caso in cui non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* alla consumazione dell'illecito. Anche la Cassazione Penale, Sez. IV, il 23.05.2018 ha condiviso questa differenziazione con la sentenza n. 38363/2018.

È importante che il vincolo tra il reato commesso ed il comportamento reso dall'ente, nella persona del soggetto apicale o di un sottoposto a vigilanza e controllo, sia sempre sussistente.

Come stabilito dall'**art.5 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001**, c.d. **imputazione oggettiva**, l'unico modo per non rispondere come ente dei reati è dimostrare che i rappresentanti/amministratori/dirigenti l'ente o le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei rappresentanti/amministratori/dirigenti abbiano agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Per quanto riguarda l'**imputazione soggettiva**, gli **artt. 6 e 7** sanciscono che l'ente non debba rispondere dei reati se abbia adottato un modello di organizzazione e gestione efficace e idoneo ad

impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto che ricopre all'interno dell'ente sia posizioni apicali che subordinate.

Se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell'illecito soltanto se essa non sia stata in grado di provare di aver adottato tutte le misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice (**rapporto di rappresentanza**). Nel caso, invece, in cui l'illecito penale sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente risponde dell'azione quando non abbia applicato le misure idonee di sorveglianza o d'organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito che ha commesso il delitto (**rapporto di subordinazione**).

Quanto alle sanzioni interessate dall'intervento normativo che qui ci interessa, l'articolo 25-septiesdecies: *Delitti contro il patrimonio culturale*, prevede:

- all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

L'art. 25-duodevicies: *riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*, prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Aree di rischio

Sebbene non attinenti con le attività principali di cui all'oggetto sociale, tuttavia le realtà impegnate in specifici settori della Società, come l'organizzazione di gallerie d'arte, o comunque di eventi espositivi artistici/culturali in generale, ovvero la gestione e la manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici sono certamente quelle maggiormente esposte alla commissione dei nuovi reati infra dettagliati.

Criteri efficaci di prevenzione dei reati

E' fatto divieto alla Società di:

- attuare/porre in essere nel suo interesse o vantaggio le condotte richiamate dagli artt. 25 septiesdecies - *Delitti contro il patrimonio culturale* e 25 octiesdecies - *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*;

E' fatto onere alla Società di:

- innalzare gli standard di affidabilità e attendibilità di partners promotori/organizzatori di eventi culturali che prevedano l'allestimento / esposizione di opere d'arte, appurando altresì l'autenticità/genuinità/non provenienza delittuosa o comunque illecita di beni culturali/opere oggetto di progetti da parte della Fondazione;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- predisporre Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Li.Bo S.r.l.



Aggiornamento del Modello ex D.lgs. n. 231/2001

**(da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Modello 231
adottato)**

Art. 493 quater c.p.

*“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di
pagamento diversi dai contanti”*

Art. 640 ter c.p.

“Frode informatica”

Approvato dall'Amministratore Unico in data 17/10/2025

In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”.

In particolare, tale intervento si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto, composto di sei articoli, si pone l’obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle predette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell’ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – G.U. 29 novembre 2021, n. 284, Suppl. ord. n. 40).

Art. 493 quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”

L’art. 2 del d. lgs. n. 184/2021, introduce anche una nuova fattispecie all’interno del c.p., all’art. 493-quater, rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Tale fattispecie punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trattasi di un reato comune, come indiziato dall'uso del pronome “chiunque”, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca

obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

Come emerge già dalla rubrica, si tratta di un **reato prodromico** alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di “apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.

Un'ulteriore questione interpretativa che la norma potrebbe porre riguarda la **corretta individuazione della condotta penalmente rilevante**: il testo della norma, come sopra già detto, fa riferimento a colui che “*produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri*” gli oggetti o i software finalizzati alla commissione di reati in materia di mezzi di pagamento; **non è menzionato, invece, il mero possesso** di tali beni materiali o immateriali, che invece sembrerebbe essere oggetto della norma alla luce della rubrica. Il fatto di punire il mero “procurare a sé” l'oggetto materiale del reato, poi, non parrebbe sufficiente a consentire la punizione del mero possesso, sulla base dell'assunto per cui “chi detiene qualcosa se lo deve essere in qualche modo procurato”: è necessario, infatti, che la condotta sia colorata dal “fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati”, fine che deve sussistere al momento in cui il soggetto si è procurato il bene in questione, posto che quella – e solo quella – è la condotta considerata dalla norma.

Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

Oltre alla modifica all'art. 493-ter e all'introduzione dell'art. 493-quater nel codice, il decreto in esame contiene l'**art. 640-ter c.p., il cui secondo comma, è stato emendato con l'inserimento di un'ulteriore ipotesi aggravante, che ricorre quando il fatto “produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.**

Tale aggravante determina l'equiparazione della pena tra la frode informatica e l'indebito utilizzo e la falsificazione di mezzi di pagamento, equiparazione che pare ragionevole se si considera che la giurisprudenza riconduce alla fattispecie di cui all'art. 493-ter l'indebito utilizzo di carta di credito per effettuare pagamenti o prelievi di denaro contante, mentre riconduce all'art. 640-ter la non meno grave ipotesi di utilizzo indebito dei codici della medesima carta per effettuare operazioni online.

Si rammenta che tale delitto era stato già introdotto nel 2001, quale reato presupposto della versione originaria del Decreto 231 – esattamente nell'art. 24 – ma con una rilevanza ridotta, ovvero solo se commesso «in danno dello Stato o di altro ente pubblico» (ipotesi di danno che è stato poi esteso all' «Unione Europea» con il D.Lgs. 75/2020). In altri termini, non era – e continua a rimanere tale – giuridicamente punibile ex D.Lgs. 231/2001 una eventuale frode informatica in danno di un privato.

Con il D.Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene re-introdotto nel D.Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25 octies.

L'art. 3 del D.Lgs. 184/2021, non interviene minimamente sull'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, né dispone alcuna estensione applicativa del richiamato reato presupposto. In conclusione, la frode informatica rimane presente nel D.Lgs. 231/2001 nelle sue due distinte ed autonome “versioni”:

nell'art. 24, quale reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

nell'art. 25 octies, quale reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Aree di rischio

Per ascrivere all'ente la responsabilità amministrativa da illecito è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Le fattispecie in argomento (art. 493 quater c.p. e 640 ter c.p.) di cui all'art. 25 octies del D.lgs. 231/01, attengono all'**Area di gestione, controllo e monitoraggio, dei flussi patrimoniali e finanziari della società, che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari.**

Pur tuttavia, si rileva che la disposizione di cui all'art. 25-octies trova applicazione in misura prevalente con riferimento a quelle realtà imprenditoriali aventi come *core*

business la conservazione e la gestione di capitali altrui (istituti di credito, società di intermediazione finanziaria o di gestione di fondi di investimento) o che si occupino della realizzazione di apparecchiature, dispositivi e sistemi informatici che vengano in contatto con strumenti di pagamento diversi dai contanti, aventi in ragione dell'attività svolta la disponibilità di dati e informazioni che consentano l'utilizzo di tali capitali.

Criteri efficaci di prevenzione dei reati

E' fatto onere alla Società di:

- 1) implementare le misure tecniche, operative e organizzative che assicurino un alto livello di protezione e sicurezza di dati onde evitare la perpetrazione di illeciti di frode e falsificazione degli strumenti di pagamento non rispondenti ad obiettivi che la Società ha inteso perseguire nello svolgimento della propria attività economica; in tal senso si invita la Società a dotarsi della Certificazione ai sensi della norma UNI ISO/IEC 27001:2017 (*Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni*);
- 2) garantire un'adeguata politica di sicurezza informatica ai lavoratori dipendenti addetti alle mansioni di gestione degli strumenti di pagamento e delle movimentazioni monetarie della società, prevedendo appositi corsi di formazione ed informazione, ed aggiornamenti;
- 3) è fatto divieto assoluto alterare - in qualsiasi modo - il funzionamento di un sistema informatico o telematico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno; (*per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull'hardware che sul software*);
- 4) è fatto, altresì, divieto assoluto intervenire - senza diritto - con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti finalizzato a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno; (*per intervento deve intendersi ogni illecita condotta intrusiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico*).

Aggiornamento del Modello ex D.lgs. n. 231/2001

**(da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Modello 231
adottato)**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 17/10/2025

Ulteriori leggi emesse dal Legislatore che ampliano i reati presupposto nel Mod 231:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha modificato gli artt. 25 e 25-ter del Decreto;
- la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale”. "Disposizioni in materia di autoriciclaggio", ha modificato l'art. 25-octies del Decreto;
- la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, ha modificato l'art. 25-ter del Decreto;
- il Decreto legislativo 21 giugno 2016, recante “Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio”, ha modificato l'art. 25-bis del Decreto;
- la Legge 28 luglio 2016 n. 153, che ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie di: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter), tutti delitti che incidono sul regime della responsabilità amministrativa degli enti poiché l'art. 25-quater D.lgs. 231/01, relativo ai “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, richiama tra i reati presupposto in questione qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal codice penale e dalle leggi speciali;
- la Legge 29 ottobre 2016, n.199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, ha modificato l'art. 603bis del Codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lav

- oro” e ha inserito tale articolo tra quelli richiamati all’interno dell’art. 25quinquies “Delitti contro la personalità individuale”, al comma 1, lett. a).
- la Legge 11 dicembre 2016 n. 236, recante “Modifiche al Codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi”, ha modificato l’art. 24-ter “Delitti contro la criminalità organizzata”;
- il Decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato l’art. 25-ter del Decreto;
- la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, ha modificato l’art. 25-duodecies del Decreto;
- la Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l’art. 25-terdecies “Razzismo e Xenofobia”;
- la Legge 3 gennaio 2018 n. 3 ha modificato l’art. 25-septies del Decreto;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2018 n. 21 ha modificato gli artt. 25-quater, 25-quinquies, 25-undecies e 25-terdecies del Decreto;
- il Decreto Legislativo 2018 n. 107 ha modificato l’art 25-sexies del Decreto e l’art. 187-quinquies del TUF;
- la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-ter del Decreto, tra l’altro includendo, nel novero delle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25, anche l’art. 346-bis “Traffico di influenze illecite”;
- la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l’art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”;
- la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l’art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”;
- il Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, ha modificato l’art. 24-bis del Decreto, includendo tra le fattispecie di reato da questo richiamate anche la “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”;
- il Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del Decreto e ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto l’art. 25-sexiesdecies “Contrabbando”;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713

- del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti introduce l'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del Codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01 come i Delitti informatici e trattamento illecito di dati, i Delitti contro la personalità individuale e Abusi di mercato;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- la Legge 9 marzo 2022 n. 22 introduce il Titolo VIII-bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis – "Furto di beni culturali" – a 518-undecies – "Fatto commesso all'estero").
- la Legge 14 luglio 2023 n. 93 che ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'art. 171-ter, lett. h) bis, Legge 22 aprile 1941 n. 633, richiamata all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01;
- il Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137) ha introdotto all'art. 24 del D.Lgs. 231/01 i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. e ha inserito all'art. 25-octies.1 (modificandone, altresì, la rubrica) del D.Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 512-bis c.p.
- Tutela del "made in Italy": L. n. 206/2023: In data 11 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 che ha rafforzato la tutela del "made in Italy" ampliando l'ambito applicativo del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'art. 517 c.p., reato presupposto ai sensi dell'art. 25-bis1. D.lgs. 231/2001, in particolare: è oggi punito anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali contraffatti (e non più solo chi commercializza il bene contraffatto); vengono inasprite le sanzioni pecuniarie amministrative a carico degli acquirenti di merci con marchi falsi.
- Reati contro la Pubblica Amministrazione: nel mese di agosto sono entrati in vigore due importanti provvedimenti legislativi che hanno modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001. In sintesi: Con il D.L. n.92/2024, convertito dalla Legge 8 agosto 2024 n.112, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", è stato introdotto il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001.
- La Legge 9 agosto 2024 n. 114, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" ha sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Riforma doganale: D.Lgs. n. 141/2024: In data 4 ottobre 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto

- Legislativo 26 settembre 2024 n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Il testo ha modificato l’art. 25-sexesdecies del D.Lgs. 231/2001, in particolare: è stato abrogato il rinvio ai reati previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973) mettere rinvio testuale;
- è stato inserito il rinvio ai reati previsti dalle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (contenuti nell’Allegato 1 del D.Lgs. 141/2024) e dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) mettere rinvio testuale;
- in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, è stata prevista quale sanzione l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio delle attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
- Violazione del diritto d’autore: L. n. 166/2024: In data 15 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024 n. 166, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con cui il legislatore ha ampliato l’elenco dei reati presupposto previsti dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, in particolare: viene ad oggi punita non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: L. n. 187/2024: Con il D.L. n.145/2024, convertito dalla Legge 9 dicembre 2024 n. 187, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, il legislatore ha modificato l’art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01, ampliandone il novero dei reati presupposto, in particolare: viene introdotto l’art.18-ter D.Lgs.286/1998 relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; vengono introdotte alcune modifiche all’art.22 D.Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).
- Ultimi provvedimenti apportati al D.Lgs. 231/01 dalla L. n.82 del 6 giugno 2025 : Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (GU Serie Generale n.137 del 16-06-2025) Inserimento nei reati presupposto D.Lgs 231/01 dell'Art.25-undecies “Delitti contro gli animali” con relativa modifica testo e introduzione: Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), introduzione Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) e sostituzione e introduzione Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Modifiche testo Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) facenti parte dell’Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali).

- Ultimi provvedimenti apportati al D.Lgs. 231/01 dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (GU Serie Generale n.183 dell'8-08-2025): Modifica nei reati presupposto D.Lgs 231/01 dell'Art. 25- undecies "Reati ambientali" con un generale aumento delle quote relative alle sanzioni pecuniarie per tutti i reati. Modifiche e nuove introduzioni di reati del Codice Penale in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale; Modificati Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Inseriti Art. 452-septies (Impedimento del controllo) e Art. 452-terdecies (Omessa bonifica). Modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati dal D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale) Modificati Art.255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e Art.259 (Spedizione illegale di rifiuti) Inseriti Art.212 comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali), Art.255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), Art.255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), Art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti), Art.259-bis (Aggravante dell'attività di impresa) e Art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti. Estensione di quanto previsto per le operazioni sotto copertura, già contemplate dai reati transnazionali, anche ai reati ambientali con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006

Ambito di applicazione in LI.BO s.r.l delle leggi emesse dal Legislatore che ampliano i reati presupposto nel Mod 231 di cui al paragrafo precedente :

1) L. 190/2012 – Anticorruzione PA (artt. 25, 25-ter)

Rischi: Partecipazioni a Gare, contatti con funzionari, omaggi, donazioni

Figure Aziendali coinvolte: Apicali, Commerciale, Contabilità , Tesoreria, Legale, Consulenti.

Procedure coinvolte : Partecipazioni a Gare , policy su omaggi a terzi , due diligence su terzi con cui entra in contatto la Società, tracciabilità contatti PA, segregazione area tesoreria

2) L. 186/2014 – Autoriciclaggio (art. 25-octies)

Rischi: false fatture, triangolazioni, consulenze fittizie.

Figure Aziendali coinvolte : Apicali, Contabilità, Tesoreria, Consulenti.

Procedure coinvolte: Controllo della fattura del fornitore con l'ordine e la ricevuta entrata merci in magazzino, controllo dell'aggiornamento dei dati del fornitore, pagamenti tracciati, monitoraggio conti anomali.

3) L. 69/2015 – Delitti PA, mafia, falso in bilancio (art. 25-ter)

Rischi: bilancio, magazzini, fondi rischi, rapporti mafiosi.

Figure coinvolte: Apicali, Contabilità, Revisori, Legale.

Procedure coinvolte: controllo periodico delle chiusure mensili e annuali e verifica della corretta contabilizzazione degli stanziamenti di periodo, segregazione ruoli, audit fornitori, corretta procedura archiviazione dei documenti contabili.

4) D.Lgs. 21/2016 – Falsificazione euro/monete (art. 25-bis)

Rischi: contanti in fiere, cassa minuta.

Figure coinvolte: Tesoreria, Commerciale, Commerciale eventi.

Procedure coinvolte: limiti cassa di cassa alla tesoreria , versamenti rapidi in banca del contante ricevuto .

5) L. 153/2016 – Terrorismo (art. 25-quater)

Rischi: donazioni, export dual use.

Figure: Apicali, HR, Acquisti – Appalti, Tesoreria.

Procedure coinvolte: analisi fonti aperti o su banche dati su eventuali terzi in cui si e' venuto in contatto e su cui posso emergere dubbi sulla sua integrita' morale, approvazioni donazioni.

6) L. 199/2016 – Caporalato (art. 25-quinquies)

Rischi: logistica esterna, cooperative.

Figure Apicali: Personale, Acquisti, Funzioni aziendali coinvolte nella salute, sicurezza sul lavoro e sull'ambiente .

Procedure coinvolte: L'ufficio del personale deve ottenere periodicamente il DURC e deve contrattualizzare i dipendenti con contratti in accordo ai contratti collettivi, deve svolgere audit sui fornitori, e inserire clausole etiche con i fornitori.

7) L. 236/2016 – Traffico organi (art. 24-ter)

Rischi: molto marginale .

Figure coinvolte: Personale, Legale.

Procedure Coinvolte: clausole etiche, formazione sensibilizzazione.

7) D.Lgs. 38/2017 – Corruzione/PA (art. 25-ter)

Rischi: gare, contatti PA.

Figure aziendali: Apicali, Commerciale, Contabilita' e Tesoreria.

Procedure coinvolte: policy sui conflitti d'interesse, procedure su chi deve approvare le spese correnti e gli investimenti .

9) L. 161/2017 – Immigrazione irregolare (art. 25-duodecies)

Rischi: appalti, assunzioni.

Figure aziendali: Personale e Acquisti

Procedure coinvolte: verifica titoli di soggiorno da parte dell'ufficio del personale .

10) L. 167/2017 – Razzismo/Xenofobia (art. 25-terdecies)

Rischi: Personale , Comunicazione.

Figure Aziendali: Personale , Marketing, Apicali.

Procedure coinvolte: Nelle procedure del personale istituita una policy di lavoro equo, rispettoso e inclusivo; le procedure disciplinari e la formazione date ai dipendenti devono includere tale aspetto.

11) L. 3/2018 – Sicurezza lavoro (art. 25-septies)

Rischi: area produzione, area magazzino , cantieri.

Figure Aziendali : Responsabile della Sicurezza , Responsabile del Personale.

Procedure coinvolte : Viene aggiornato periodicamente il documento Valutazione dei Rischi e il Documento Unico dei Rischi Interferenziali ; vengono effettuati corsi di formazione al personale , e' verificata l'idoneità dei luoghi , sono fatti periodicamente degli audit da terzi indipendenti che verificano l'idoneità della società alle normative e agli standard di sicurezza ,salute e ambiente .

12) D.Lgs. 21/2018 – Riordino reati

Rischi: Rapporti con La Pubblica Amministrazione e con Terzi in genere.

Figure aziendali : Apicali

Procedure coinvolte : aggiornamento costante del Modello 231 , corsi di formazione ai dipendenti sui nuovi reati ..

13) D.Lgs. 107/2018 – Abusi di mercato (art. 25-sexies)

Rischi: insider: per informazioni da clienti quotati.

Figure: Apicali, Contabilità'

Procedure coinvolte : la Società istituisce nell'aree contabilità', commerciale e anche acquisti, laddove necessario, degli accordi con le controparti di riservatezza ; istituisce un registro insider e una policy informativa sull'argomento .

14) L. 3/2019 – Spazzacorrotti (art. 346-bis c.p.)

Rischi: traffico influenze, lobbying.

Figure: Apicali, Commerciale, Legale.

Procedure Coinvolte : la Società istituisce una policy sui conflitti di interessi.

15) L. 39/2019 – Frode sportiva (art. 25-quaterdecies)

Rischi: sponsorizzazioni.

Figure coinvolte : Apicali

Procedure: nell'area commerciale viene istituita una policy sulle iniziative sportive.

16) L. 157/2019 – Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Rischi: IVA, dichiarazioni.

Figure: Contabilita' Consulenti fiscali.

Procedure coinvolte : la Societa' al proprio interno istituisce un sistema di controllo interno Tax Control Framework che consente il puntuale monitoraggio , presidio e valutazione dell'area fiscale .

17) D.L. 105/2019 – Cyber nazionale (art. 24-bis)

Rischi: area IT

Figure Aziendali : IT, Apicali.

Procedure: istituzione di una policy cyber .

18) D.Lgs. 75/2020 – PIF/Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Rischi: dogane, import/export.

Figure Aziendali : Logistica, Contabilita' .

Procedure: istituzione in contabilita' di un manuale doganale in particolare sui controlli TARIC.

19) D.Lgs. 184/2021 – Mezzi di pagamento (art. 25-octies.1)

Rischi: frodi carte di credito , falsificazione IBAN.

Figure Aziendali : Tesoreria, IT.

Procedure: la Societa' inserisce nelle aree della contabilita' procedure mirate ad evitare la falsificazione dei mezzi di pagamento .

20) L. 238/2021 – Reati informatici/persona/mercato

Rischi: cyber, privacy, mercato.

Figure aziendali : IT

Procedure: aggiornamento policy delle Informatin Technology.

21) D.Lgs. 195/2021 – Riciclaggio/ricettazione

Rischi: beni illeciti.

Figure aziendali : Apicali, Area Contabile.

Procedure: controlli provenienza beni da parte dell'area contabile.

22) L. 22/2022 – Patrimonio culturale

Rischi: eventi in siti culturali.

Figure aziendali : Apicali

Procedure coinvolte : Richiedere da parte delle figure Apicali le autorizzazioni agli Enti preposti e sottoscrivendo anche polizze di responsabilit  civile nel caso di eventi in siti culturali .

23) L. 93/2023 – Diritto d’autore (art. 25-novies)

Rischi: software/licenze.

Figure Aziendali : Apicali , IT

Procedure coinvolte : Istituzione di una procedura che garantisce il diritto di autore .

24) D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023 – Gare/512-bis

Rischi: Turbativa gare.

Figure Aziendali : Apicali , Acquisti e Appalti

Procedure coinvolte : Istituzione di una policy sulle gare .

25) L. 206/2023 – Made in Italy (art. 25-bis.1)

Rischi: origine prodotti, etichettatura.

Figure Aziendali : Apicali e area acquisti

Procedure: Istituzione una Policy sui fornitori sull’attivit  da svolgere per garantire l’origine del prodotto .

27) D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024 – PA (314-bis c.p.)

Rischi: beni o denaro alla Pubblica Amministrazione .

Figure Aziendali : Apicali, Area Commerciale

Procedure: istituita policy sull’argomento .

29) L. 114/2024 – PA (abuso ufficio abrogato, traffico influenze)

Rischi : Traffico di influenze

Figure Aziendali : Area Acquisti e Commerciale

Procedure: aggiornata policy sull’argomento da parte dell’area del personale.

30) D.Lgs. 141/2024 – Doganale (art. 25-sexiesdecies)

Rischi: reati doganali.

Figure Aziendali: Area Commerciale e Acquisti

Procedure: aggiornato il manuale dogane da parte della contabilità.

31) L. 166/2024 – Diritto d'autore (art. 25-novies)

Rischi: contrassegni OGC

Figure Aziendali: Apicali e Contabile

Procedure: inventario contrassegni da parte dell'area contabilità.

32) L. 187/2024 – Immigrazione (art. 25-duodecies)

Rischi: appalti lavoro.

Figure Aziendali : Apicali e Area Personale

Procedure: istituita una policy sull'argomento che garantisca il rispetto della procedura .

33) L. 82/2025 – Delitti animali (art. 25-undecies) e ambientali

Rischi: animali marginale per la società, ambiente.

Figure Aziendali : Apicali e Produzione

Procedure: aggiornata procedura gestione rifiuti con inserimento di clausole etiche.

34) D.L. 116/2025 – Reati ambientali (art. 25-undecies)

Rischi: rifiuti, emissioni, bonifiche.

Figure Aziendali : Apicali e Produzione

Procedure: aggiornato il registro rifiuti in particolare il Formulario di Identificazioni dei Rifiuti (FIR) attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Regolamento Sanitario e utilizzo Mezzi Aziendali

Riferimento normativo: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

1. Scopo e Campo di Applicazione

Il presente Regolamento Sanitario disciplina le norme igienico-sanitarie e di sicurezza applicabili ai dipendenti ed agli utilizzatori dei mezzi aziendali della società Li.Bo Srl, impegnati nella distribuzione di prodotti e utensili destinati a società operanti nel settore industriale. L'obiettivo è tutelare la salute dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed evitare incidenti stradali e violazioni del Codice Della Strada nell'utilizzo di mezzi ed automezzi.

2. Requisiti Sanitari e Idoneità alla Mansione

I dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi aziendali devono essere sottoposti a visita medica preventiva e periodica, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica. Eventuali limitazioni o prescrizioni mediche devono essere rispettate scrupolosamente. È fatto obbligo ai dipendenti ed agli utilizzatori dei mezzi aziendali di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.

3. Igiene Personale e Comportamenti Sanitari

I dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi aziendali devono mantenere un adeguato livello di igiene personale durante l'attività lavorativa. È obbligatorio: lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni operazione di carico/scarico, utilizzare guanti e indumenti protettivi ove previsto, e mantenere pulita la cabina di guida. È fatto divieto assoluto ai dipendenti ed agli utilizzatori dei mezzi aziendali di Li.Bo Srl di assumere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti nelle ore precedenti e durante l'orario di lavoro. È vietato consumare alimenti o bevande nei luoghi di carico e scarico o in prossimità dei materiali trasportati .

I dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi devono presentarsi al servizio in condizioni psico-fisiche pienamente idonee alla guida e allo svolgimento delle proprie mansioni. L'azienda, in collaborazione con il Medico Competente, può disporre controlli alcolimetrici e/o tossicologici a campione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e sicurezza sul lavoro.

I dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi aziendali sono inoltre tenuti a sottoporsi periodicamente ad analisi del sangue e ad altri esami clinici ritenuti necessari dal Medico Competente, al fine di monitorare lo stato di salute generale e l'idoneità alla mansione di conducente. L'eventuale rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli può comportare provvedimenti disciplinari e la sospensione temporanea dall'attività lavorativa.

4. Norme Igienico-Sanitarie Durante il Trasporto di Materiali Potenzialmente Pericolosi

Nel caso di trasporto di prodotti o utensili destinati ad attività industriali che possano comportare rischi chimici, meccanici o biologici, i dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi aziendali devono attenersi alle seguenti norme: utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti

dall'azienda, verificare l'integrità dei contenitori e degli imballaggi, evitare contatti diretti con sostanze pericolose, non fumare o accendere fiamme libere in prossimità del carico, e segnalare immediatamente eventuali perdite, rotture o anomalie al responsabile di sicurezza aziendale.

5. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L'azienda fornisce ai dipendenti ed agli utilizzatori dei mezzi aziendali i DPI necessari (guanti, mascherine, tute, scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezione, ecc.). Essi sono tenuti a utilizzarli correttamente, conservarli in buono stato e segnalarne la necessità di sostituzione. L'uso dei DPI è obbligatorio ogniqualvolta richiesto dalle procedure di sicurezza.

6. Prevenzione di Malattie Infettive e Misure Anti-Contagio

I dipendenti e gli utilizzatori dei mezzi devono rispettare le misure di prevenzione contro malattie infettive, inclusi il corretto lavaggio delle mani, la disinfezione periodica degli ambienti di lavoro e l'uso di mascherine in caso di rischio sanitario. In presenza di sintomi influenzali o febbre, l'autista è tenuto a informare il proprio superiore e a non presentarsi al lavoro fino a completa guarigione.

7. Gestione di Infortuni e Malesseri

In caso di infortunio o malessere durante il servizio, l'autista deve interrompere immediatamente l'attività e avvisare il responsabile aziendale o il referente per la sicurezza. Tutti gli incidenti, anche di lieve entità, devono essere segnalati per iscritto, al fine di consentire la corretta gestione sanitaria e amministrativa dell'evento.

8. Responsabilità e Sanzioni

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari interne, oltre a eventuali responsabilità previste dalla legge. Ogni dipendente e utilizzatore dei mezzi aziendali è tenuto a collaborare attivamente per il mantenimento di un ambiente di lavoro sano e sicuro, fermo restando l'obbligo del dipendente alla verifica puntuale dell'automezzo nel rispetto del Codice Della Strada (assicurazione, revisioni, funzionamento luci, pneumatici, pulizia, ecc.). Eventuali violazioni restano a carico del dipendente esonerando l'azienda dalle conseguenze delle sue inadempienze.

9. Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua emissione e rimane valido fino a nuova revisione. È disponibile in copia presso gli uffici aziendali e deve essere conosciuto da tutto il personale interessato.

Edizione Ottobre 2025